COESIONE ITALIA 21-27
GIOVANI, DONNE E LAVORO

Cofinanziato dall'Unione europea

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

ACCREDITAMENTO E QUALITÀ DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ITALIA

EVIDENZE DAI SISTEMI REGIONALI NEL CONFRONTO CON EQAVET

a cura di
Laura Evangelista

INAPP REPORT

71

INAPP







ACCREDITAMENTO E QUALITÀ DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ITALIA

EVIDENZE DAI SISTEMI REGIONALI NEL CONFRONTO CON EQAVET

a cura di
Laura Evangelista



Il Rapporto raccoglie i risultati di una attività di ricerca curata dalla Struttura Sistemi Formativi dell'Inapp (Responsabile Emmanuele Crispolti) che riguarda i sistemi regionali di accreditamento per la formazione e il loro confronto con EQAVET.
È stato realizzato dall'Inapp in qualità di Organismo Intermedio del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro FSE+ 2021- 2027. Piano Inapp 2023-2029 - Operazione a titolarità n.4.

Questo testo è stato sottoposto con esito favorevole al processo di peer review interna curato dal Comitato tecnico scientifico dell'Inapp.

Testo a cura di *Laura Evangelista*

Autori: *Daniela Carlini* (parr. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, Riferimenti normativi), *Laura Evangelista* (Introduzione, parr. 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, cap. 3, Conclusioni e prospettive); *Elena Sposato* (par. 1.2)

Coordinamento editoriale: *Aurelia Tirelli*
Editing grafico e impaginazione: *Valentina Orienti*

Testo chiuso a giugno 2026
Pubblicato a novembre 2026

Le opinioni espresse in questo lavoro impegnano la responsabilità degli autori e non necessariamente riflettono la posizione dell'Ente.

Alcuni diritti riservati [2026] [INAPP].
Quest'opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione – Non Commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Italia License.
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



ISSN 2533-1795
ISBN 978-88-543-0393-5

Indice

Introduzione 7

1 L'assicurazione della qualità nell'istruzione e formazione professionale 11

1.1 La strategia europea per la qualità e il sistema italiano 11

1.2 L'accreditamento delle strutture formative come strumento per la qualità della formazione 18

1.3 Obiettivi e metodologia 22

2 Gli indicatori EQAVET letti attraverso i dispositivi di accreditamento 33

2.1 Indicatore n.1 - Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale 33

2.2 Indicatore n.2 - Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori 42

2.3 Indicatore n.4 - Tasso di completamento dei programmi di IFP 45

2.4 Indicatore n.5 - Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP 49

2.5 Indicatore n.6 - Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite 53

2.6 Indicatore n.8 - Prevalenza di categorie vulnerabili 59

2.7 Indicatore n.9 - Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro 63

3 Risultati dell'analisi 67

Conclusioni e prospettive 81

Riferimenti normativi 90

Bibliografia 100

Introduzione

Negli ultimi anni, la qualità dell'istruzione e formazione professionale (IFP) ha assunto un ruolo sempre più centrale nelle politiche europee per lo sviluppo delle competenze, la competitività e la coesione sociale. Le trasformazioni dei mercati del lavoro, la digitalizzazione e la transizione ecologica, insieme alla crescente importanza dell'apprendimento permanente, hanno rafforzato l'esigenza di sistemi formativi capaci di rispondere efficacemente ai bisogni delle persone, delle imprese e dei territori. In questo scenario, la qualità non è più intesa soltanto come conformità a requisiti normativi o procedurali, ma come una dimensione strategica che attraversa la progettazione, l'erogazione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi formativi, contribuendo al miglioramento dei processi e dei risultati in termini di apprendimento, occupabilità e inclusione sociale (Allulli 2009).

La progressiva affermazione del paradigma della qualità è stata accompagnata, a livello europeo, dalla definizione di strumenti comuni finalizzati a sostenere gli Stati membri nello sviluppo di sistemi di istruzione e formazione professionale maggiormente efficaci, inclusivi e orientati ai risultati. In tale percorso un ruolo centrale è stato svolto dal Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (*European Quality Assurance in Vocational Education and Training*: EQAVET), introdotto con la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 e successivamente aggiornato dalla Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 relativa all'istruzione e formazione professionale per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza.

Il quadro EQAVET si fonda su una concezione della qualità intesa come processo dinamico e ciclico di miglioramento continuo, articolato nelle fasi di pianificazione, attuazione, valutazione e revisione. Attraverso l'individuazione

di criteri, descrittori e indicatori comuni, esso mira a promuovere una maggiore trasparenza, comparabilità e fiducia reciproca tra i sistemi nazionali di istruzione e formazione professionale, favorendo al contempo lo sviluppo di una cultura della qualità condivisa tra i diversi attori coinvolti. L'evoluzione delle priorità europee in materia di istruzione e formazione ha ulteriormente rafforzato il ruolo strategico della qualità. La Raccomandazione del 2020 e la Dichiarazione di Osnabrück hanno infatti evidenziato come i sistemi di IFP siano chiamati a sostenere le transizioni digitale e verde, contribuire alla competitività sostenibile delle economie europee e favorire l'inclusione sociale e l'occupabilità delle persone. In tale prospettiva, la qualità assume una funzione sempre più rilevante non soltanto come requisito organizzativo, ma come leva di innovazione e di sviluppo dei sistemi formativi (Cedefop 2020; Consiglio dell'Unione europea 2020).

L'apprendimento permanente costituisce un ulteriore ambito nel quale l'assicurazione della qualità assume particolare rilevanza: la necessità di garantire opportunità formative accessibili e flessibili lungo tutto l'arco della vita, capaci di accompagnare le persone nei processi di aggiornamento e riqualificazione professionale, richiede infatti un'attenzione costante all'efficacia degli interventi e ai risultati conseguiti. La qualità dei sistemi formativi rappresenta, in questo senso, una condizione essenziale per valorizzare gli investimenti pubblici e sostenere la capacità delle politiche formative di rispondere all'evoluzione dei fabbisogni.

In Italia, l'attuazione della Raccomandazione del 2020 e della Dichiarazione di Osnabrück ha trovato espressione nel Piano Nazionale di Attuazione (*National Implementation Plan* – NIP), approvato nel 2023, che individua le principali linee di intervento per il rafforzamento della qualità dell'istruzione e formazione professionale. Il Piano si colloca all'interno di un percorso ormai consolidato di sviluppo delle politiche di assicurazione della qualità e richiama l'esigenza di rafforzare la coerenza tra strumenti nazionali, regionali ed europei, promuovendo una visione integrata della qualità fondata sul miglioramento continuo, sul monitoraggio dei risultati e sul coinvolgimento degli stakeholder.

All'interno di tale scenario assume particolare rilevanza il sistema di accreditamento degli organismi formativi. L'accreditamento rappresenta infatti il principale strumento attraverso il quale le regioni e le province autonome disciplinano l'accesso degli enti ai sistemi pubblici della formazione finanziata e

riconosciuta. Pur non configurandosi come un sistema completo di assicurazione della qualità, esso costituisce un importante dispositivo di regolazione e qualificazione dell'offerta formativa, volto a garantire il possesso di requisiti organizzativi, gestionali, professionali e strutturali considerati necessari per l'erogazione di servizi di qualità (Isfol 2009; Isfol 2016).

Nel corso degli anni i dispositivi regionali di accreditamento hanno conosciuto una significativa evoluzione. Dalla prima fase, caratterizzata prevalentemente dalla verifica di requisiti strutturali e organizzativi minimi, si è progressivamente passati a modelli più articolati, capaci di considerare aspetti legati alla gestione delle risorse umane, ai processi di monitoraggio e valutazione, ai risultati conseguiti e al miglioramento continuo delle organizzazioni formative. Tale evoluzione ha progressivamente ampliato gli aspetti della qualità considerati dai sistemi di accreditamento, favorendo il raccordo con gli orientamenti europei in materia (Isfol 2014; Isfol 2016). Tale evoluzione è stata accompagnata da una consolidata attività di ricerca e monitoraggio sviluppata prima da Isfol e successivamente da Inapp, che ha contribuito a documentare i processi di implementazione dell'accreditamento, a promuovere il confronto tra i diversi modelli regionali e a favorire il progressivo raccordo con gli orientamenti europei in materia di qualità dell'istruzione e formazione professionale. Recenti studi hanno inoltre evidenziato come la qualità non possa essere ricondotta esclusivamente alla verifica della conformità a standard predefiniti, ma debba essere interpretata come la capacità dei sistemi formativi di produrre valore per individui, organizzazioni e territori. In questa prospettiva, il quadro EQAVET rappresenta un importante punto di riferimento anche per ambiti diversi dall'istruzione e formazione professionale iniziale, come dimostra il crescente interesse verso l'applicazione dei suoi principi nel settore della formazione continua e delle politiche di sviluppo delle competenze (Inapp 2025).

Muovendo da queste considerazioni, il presente lavoro analizza i dispositivi regionali e provinciali di accreditamento degli organismi formativi alla luce del quadro europeo EQAVET, con particolare riferimento agli indicatori e alle dimensioni della qualità richiamate dalla Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020. L'obiettivo non è ricercare una corrispondenza formale tra requisiti di accreditamento e indicatori europei, bensì verificare in quale misura e attraverso quali disposizioni i dispositivi territoriali di accreditamento presidino le dimensioni della qualità richiamate dal quadro EQAVET. In tale

prospettiva, l'analisi consente di individuare le corrispondenze tra i requisiti previsti dai dispositivi territoriali e le dimensioni della qualità richiamate dal quadro EQAVET, evidenziando le differenze nelle modalità con cui queste ultime vengono disciplinate.

Attraverso un'analisi comparativa della normativa regionale e provinciale vigente, il volume ricostruisce le modalità con cui i diversi sistemi di accreditamento presidiano aspetti quali la qualità dell'offerta formativa, lo sviluppo delle risorse professionali, il monitoraggio dei risultati, l'attenzione alle categorie vulnerabili e la capacità di intercettare i fabbisogni espressi dal contesto economico e sociale. L'analisi consente inoltre di evidenziare elementi comuni e differenze tra i dispositivi territoriali, individuando possibili ambiti di sviluppo dell'accreditamento nell'ambito delle politiche di assicurazione della qualità della formazione.

Il rapporto intende contribuire alla conoscenza dei sistemi regionali e provinciali di accreditamento, evidenziando convergenze e differenze nel modo in cui i dispositivi territoriali presidiano le dimensioni della qualità richiamate dal quadro EQAVET. Attraverso la lettura comparativa dei requisiti, l'analisi offre elementi utili alla riflessione sulle possibili traiettorie di sviluppo dell'accreditamento, nella prospettiva di rafforzarne il contributo ai processi di assicurazione e miglioramento continuo della qualità dell'istruzione e formazione professionale.

1 L'assicurazione della qualità nell'istruzione e formazione professionale

1.1 La strategia europea per la qualità e il sistema italiano

A partire dai primi anni 2000, il miglioramento della qualità dell'istruzione e formazione professionale ha assunto un ruolo progressivamente più rilevante nell'agenda politica europea, in risposta alle trasformazioni economiche e sociali connesse alla globalizzazione, all'evoluzione dei mercati del lavoro e alla crescente importanza delle competenze per la competitività e la coesione sociale. In tale contesto, l'Unione europea ha promosso un percorso di cooperazione tra gli Stati membri volto a rafforzare l'efficacia, l'attrattività e la trasparenza dei sistemi formativi, individuando nella qualità uno degli elementi fondamentali per sostenere la mobilità delle persone, il riconoscimento delle competenze e la fiducia reciproca tra i diversi sistemi nazionali (Inapp 2025).
Questo percorso, sviluppatosi nell'ambito del processo di Copenaghen avviato nel 2002, ha favorito la progressiva definizione di strumenti e riferimenti comuni per l'assicurazione della qualità dell'IFP. Una tappa fondamentale è rappresentata dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale, attraverso la quale è stato formalizzato il quadro EQAVET. La Raccomandazione ha inteso incoraggiare gli Stati membri a sviluppare e migliorare i propri sistemi di garanzia della qualità, promuovendo un approccio condiviso al monitoraggio e alla valutazione dei processi formativi e dei risultati conseguiti, nel rispetto delle specificità istituzionali e organizzative dei diversi contesti nazionali.
Il quadro EQAVET si inserisce in un percorso di cooperazione europea già avviato negli anni precedenti e valorizza il ruolo della rete europea per

l'assicurazione della qualità e dei punti di riferimento nazionali (*National Reference Point*), chiamati a sostenere la diffusione dei principi e degli strumenti europei e a favorire il raccordo tra le politiche dell'Unione e le iniziative sviluppate a livello nazionale. Attraverso attività di informazione, confronto, cooperazione e apprendimento reciproco, i *National Reference Point* contribuiscono alla promozione di una cultura condivisa della qualità, coinvolgendo istituzioni, decisori pubblici, organismi formativi e portatori di interesse. L'impostazione sottostante riconosce infatti che il miglioramento della qualità non possa essere perseguito esclusivamente attraverso disposizioni normative, ma richieda la partecipazione dei diversi attori coinvolti nei processi di istruzione e formazione professionale, favorendo la trasparenza e la comparabilità dei sistemi e creando condizioni più favorevoli alla mobilità europea e al riconoscimento delle competenze.

Il quadro europeo di riferimento è stato successivamente aggiornato dalla Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 relativa all'istruzione e formazione professionale per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza, che ha confermato la centralità dell'assicurazione della qualità all'interno delle politiche europee per lo sviluppo delle competenze. L'aggiornamento ha inteso rafforzare l'attenzione verso alcuni aspetti ritenuti particolarmente rilevanti per l'evoluzione dei sistemi formativi, tra cui la qualità dei risultati dell'apprendimento, la valutazione e la certificazione, il coinvolgimento dei portatori di interesse, il ruolo degli insegnanti e dei formatori, l'apprendimento basato sul lavoro e la flessibilità dei percorsi (Consiglio dell'Unione europea 2020).

L'impostazione del quadro EQAVET si fonda su un ciclo di assicurazione della qualità articolato in quattro fasi strettamente collegate: pianificazione, attuazione, valutazione e revisione. Nella fase di pianificazione vengono definiti e condivisi gli obiettivi da perseguire, individuando le attività, le procedure, le responsabilità e le risorse necessarie per la loro realizzazione; la fase di attuazione riguarda invece la traduzione degli obiettivi in interventi concreti, attraverso l'organizzazione e la gestione delle attività formative. La valutazione consente di esaminare i processi e i risultati conseguiti, considerando, tra gli altri aspetti, gli esiti dell'apprendimento, le prestazioni e la soddisfazione dei partecipanti e del personale, sulla base di metodologie e criteri coerenti con gli obiettivi inizialmente definiti. La fase di revisione, infine, prevede l'utilizzo delle evidenze emerse dal monitoraggio e dalla valutazione per individuare eventuali

criticità, ridefinire le priorità e orientare la successiva pianificazione, alimentando un processo sistematico di miglioramento continuo (Inapp 2026).
Il valore di tale impostazione risiede soprattutto nella continuità tra le diverse fasi, poiché l'efficacia della valutazione dipende non soltanto dalla disponibilità di dati e indicatori attendibili, ma anche dalla capacità di utilizzare le informazioni raccolte per assumere decisioni e introdurre cambiamenti nelle pratiche organizzative e formative. In questa prospettiva, il monitoraggio, l'autovalutazione e la valutazione esterna assumono funzioni complementari, contribuendo a rendere più consapevoli le scelte degli organismi formativi e delle amministrazioni competenti. Il ruolo dell'autovalutazione, in particolare, è stato approfondito anche attraverso il confronto tra i sistemi di assicurazione della qualità nell'istruzione e formazione professionale e nell'istruzione superiore, evidenziando le possibilità di raccordo tra strumenti di valutazione e processi di miglioramento (Evangelista e Fonzo 2023b). La Raccomandazione del 2020 conferma e aggiorna questa impostazione, riconoscendo nell'assicurazione della qualità un processo che coinvolge i diversi livelli di responsabilità e che deve essere integrato nella gestione ordinaria dei sistemi e dei servizi formativi.
A sostegno di tale approccio, il quadro EQAVET mette a disposizione criteri, descrittori indicativi e dieci indicatori di riferimento, alcuni dei quali articolati in sottoindicatori, che consentono di osservare aspetti differenti della qualità dell'istruzione e formazione professionale. Gli indicatori riguardano, tra l'altro, la diffusione dei sistemi di garanzia della qualità tra gli erogatori, la formazione degli insegnanti e dei formatori, la partecipazione e il completamento dei percorsi, gli esiti occupazionali, l'utilizzo delle competenze nel lavoro, l'attenzione alle categorie vulnerabili e la capacità di individuare i fabbisogni formativi del mercato del lavoro. Il loro utilizzo può sostenere, a livello di sistema, l'analisi dei punti di forza e delle criticità delle politiche di qualità e il monitoraggio dei progressi compiuti, mentre a livello di erogatore può contribuire all'esame dei processi organizzativi e formativi, favorendo l'individuazione di possibili interventi di miglioramento. Gli indicatori non costituiscono tuttavia un sistema uniforme di misurazione obbligatorio, ma un insieme di riferimenti comuni che gli Stati membri possono utilizzare in relazione alle caratteristiche e alle esigenze dei rispettivi sistemi (Consiglio dell'Unione europea 2020).

La figura 1 riporta la formulazione degli indicatori definiti nella Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 per agevolare la consultazione del quadro europeo.

Figura 1.1 I dieci indicatori del quadro EQAVET

Indicatore		Definizione e sottoindicatori
1	**Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale**	a) Quota di erogatori di IFP che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa. b) Quota di erogatori di IFP accreditati.
2	**Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori**	a) Quota di insegnanti e formatori che partecipano a una formazione ulteriore. b) Ammontare dei fondi investiti, anche per le competenze digitali.
3	**Tasso di partecipazione ai programmi di IFP**	Numero di partecipanti ai programmi di IFP, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.
4	**Tasso di completamento dei programmi di IFP**	Numero di persone che hanno portato a termine o abbandonato programmi di IFP, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.
5	**Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP**	a) Destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di un'attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali. b) Quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di un'attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.
6	**Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite**	a) Informazioni sull'occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali. b) Tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità e competenze acquisite.
7	**Tasso di disoccupazione secondo criteri individuali**	Tasso di disoccupazione secondo criteri individuali.
8	**Prevalenza di categorie vulnerabili**	a) Percentuale di partecipanti all'IFP classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, in una regione o in un bacino d'occupazione determinati, per età e genere. b) Tasso di successo delle categorie svantaggiate, per età e genere.
9	**Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro**	a) Informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli. b) Prova dell'uso di tali meccanismi e della loro efficacia.
10	**Sistemi utilizzati per migliorare l'accesso all'IFP e fornire orientamenti ai potenziali discenti**	a) Informazioni sui sistemi esistenti a diversi livelli. b) Prova della loro efficacia.

Fonte: Consiglio dell'Unione europea, 2020

Il percorso europeo di rafforzamento della qualità dell'IFP ha trovato un ulteriore riferimento nella Dichiarazione di Osnabrück, adottata nel novembre 2020, che ha individuato le principali priorità di cooperazione per il periodo 2021-2025, collocandole nel quadro delle trasformazioni economiche e sociali e delle sfide poste dalle transizioni digitale e verde. La Dichiarazione ha richiamato la necessità di sviluppare sistemi di formazione professionale più resilienti, flessibili e inclusivi, capaci di sostenere l'occupabilità delle persone e di contribuire alla competitività sostenibile delle economie europee, anche attraverso una maggiore attenzione alla qualità dell'offerta e alla capacità di rispondere ai fabbisogni emergenti (Cedefop 2020).

Le priorità individuate dalla Dichiarazione si articolano in quattro ambiti di intervento: la promozione della resilienza e dell'eccellenza attraverso un'istruzione e formazione professionale di qualità, inclusiva e flessibile; lo sviluppo di una nuova cultura dell'apprendimento permanente, fondata sulla valorizzazione delle competenze e sulle opportunità offerte dalla digitalizzazione; il sostegno alla sostenibilità e alla transizione verso un'economia verde; il rafforzamento dello spazio europeo e internazionale dell'istruzione e formazione professionale. Questi orientamenti, strettamente collegati agli obiettivi della Raccomandazione del 2020, hanno contribuito a definire un quadro di riferimento per le politiche nazionali, ponendo l'accento sulla necessità di coniugare qualità, innovazione, inclusione e capacità di adattamento dei sistemi formativi. Più recentemente, la strategia europea Union of Skills ha ulteriormente valorizzato il ruolo delle competenze e dei sistemi di istruzione e formazione nel sostenere la competitività, le transizioni economiche e sociali e l'apprendimento permanente. In tale prospettiva, l'assicurazione della qualità assume rilievo anche per la capacità dei sistemi formativi di rispondere all'evoluzione dei fabbisogni e di sostenere lo sviluppo delle competenze (Fonzo ed Evangelista 2025).

La Raccomandazione del 2020 e la Dichiarazione di Osnabrück hanno inoltre orientato l'elaborazione dei piani nazionali di attuazione, attraverso i quali gli Stati membri hanno individuato le misure e le azioni da sviluppare per contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei, tenendo conto delle caratteristiche dei rispettivi sistemi. In Italia, questo percorso ha condotto alla definizione del Piano nazionale di attuazione, elaborato attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni centrali competenti, delle regioni e delle province autonome. Il documento, trasmesso alla Commissione europea nel

giugno 2022, è stato successivamente oggetto dell'Accordo della Conferenza Unificata del 2 marzo 2023, consolidando un quadro condiviso di priorità e interventi per il rafforzamento del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale.

Il Piano nazionale recepisce gli indirizzi della Raccomandazione del 2020 e le quattro priorità della Dichiarazione di Osnabrück, richiamando gli obiettivi europei relativi all'occupazione dei diplomati dell'IFP, alla partecipazione a esperienze di apprendimento basato sul lavoro e alla mobilità internazionale. In particolare, la Raccomandazione del 2020 individua, per il 2025, tre obiettivi quantitativi di riferimento a livello dell'Unione europea: una quota di diplomati dell'IFP occupati pari almeno all'82%, una quota del 60% di neodiplomati dell'IFP che abbiano beneficiato di esperienze di apprendimento basato sul lavoro durante il percorso formativo e una quota dell'8% di discenti dell'IFP che beneficino di opportunità di mobilità per l'apprendimento all'estero. Tali obiettivi si collocano all'interno di una strategia che mira a rafforzare l'attrattività e la qualità dell'offerta formativa, promuovendo al tempo stesso una maggiore corrispondenza tra competenze acquisite, opportunità occupazionali e bisogni del sistema produttivo (Consiglio dell'Unione europea 2020).

Nell'ambito del Piano nazionale sono individuate le principali sfide strutturali che interessano il sistema italiano di istruzione e formazione professionale, tra cui la necessità di innalzare i livelli di qualificazione della popolazione, rafforzare le competenze di base e digitali, accrescere l'attrattività dei percorsi e ridurre il disallineamento tra offerta formativa e fabbisogni del mercato del lavoro. A tali esigenze si affiancano quelle di favorire l'accesso alle opportunità di apprendimento, sostenere la partecipazione delle persone maggiormente esposte al rischio di esclusione e rafforzare la capacità dei sistemi formativi di accompagnare le trasformazioni economiche e professionali. Il Piano colloca queste priorità in una prospettiva integrata, nella quale l'assicurazione della qualità rappresenta una condizione trasversale per migliorare l'efficacia degli interventi e sostenere il raggiungimento degli obiettivi individuati a livello europeo.

L'attuazione degli orientamenti europei si confronta, nel contesto italiano, con un sistema caratterizzato da una pluralità di competenze istituzionali e da dispositivi di regolazione sviluppati nel tempo dalle regioni e dalle province autonome. In questo scenario, il rafforzamento della qualità dell'IFP richiede di promuovere una maggiore coerenza tra indirizzi europei, politiche nazionali e strumenti territoriali, riconoscendo al tempo stesso le differenti funzioni svolte

dai meccanismi di regolazione, monitoraggio e valutazione. Tra questi strumenti, l'accreditamento degli organismi formativi assume particolare rilevanza, poiché definisce le condizioni alle quali i soggetti erogatori possono operare nell'ambito dei sistemi pubblici della formazione e rappresenta uno dei principali dispositivi attraverso cui le amministrazioni territoriali presidiano la qualità dell'offerta.
È all'interno di questo quadro che si colloca il presente rapporto, dedicato al confronto tra i requisiti previsti dai sistemi regionali e provinciali di accreditamento e gli indicatori del quadro EQAVET, con particolare attenzione agli aspetti della qualità riconducibili alle responsabilità e alle attività degli organismi formativi. L'analisi intende individuare le corrispondenze tra i requisiti dei dispositivi territoriali e gli indicatori europei, approfondendo le modalità attraverso cui le amministrazioni disciplinano le condizioni di erogazione della formazione, il monitoraggio dei processi e dei risultati e il rapporto con il contesto economico e sociale.

1.2 L'accreditamento delle strutture formative come strumento per la qualità della formazione

L'accreditamento delle strutture formative, così come sviluppato in Italia a partire dalla fine degli anni Novanta, rappresenta uno dei principali strumenti adottati dalle amministrazioni pubbliche per regolare l'accesso all'offerta formativa finanziata con risorse pubbliche e promuoverne la qualità (Isfol 2009). Esso si configura come un dispositivo finalizzato alla verifica del possesso, da parte degli organismi formativi, di requisiti organizzativi, gestionali, professionali e strumentali definiti sulla base di standard qualitativi e quantitativi, cui si affiancano, nei sistemi che li prevedono, meccanismi di monitoraggio e valutazione dei risultati dei servizi erogati (Isfol 2016). In termini generali, l'accreditamento può essere definito come l'atto attraverso il quale l'amministrazione pubblica competente, a livello regionale o provinciale, riconosce a un organismo formativo l'idoneità a operare nell'ambito del sistema pubblico della formazione, secondo le condizioni stabilite dalla disciplina territoriale, consentendogli di accedere alle procedure per la realizzazione di interventi finanziati con risorse pubbliche e, ove previsto, riconosciuti dall'amministrazione competente (Marocco 2011).

Il percorso di costruzione del sistema nazionale di accreditamento trova un primo riferimento nella legge 24 giugno 1997, n. 196, che, nell'ambito del riordino della formazione professionale, ha posto le basi per la definizione di requisiti predeterminati per gli organismi formativi, con l'obiettivo di promuovere l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti agli utenti. A tale intervento hanno fatto seguito l'Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000 e il decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2001, n. 166, che ha definito un sistema di accreditamento dei soggetti attuatori fondato sulla verifica preventiva di standard di qualità. Il decreto, elaborato nell'ambito del confronto tra il Ministero del lavoro, le regioni e le strutture tecniche di supporto, tra cui Isfol e Tecnostruttura, comprendeva una parte regolamentare e un dispositivo operativo. La prima disciplinava le finalità dell'accreditamento, i soggetti interessati, le procedure, la durata e i rapporti con la certificazione di qualità; il secondo individuava i requisiti qualitativi e quantitativi relativi alle risorse strutturali, gestionali e professionali, all'efficacia e all'efficienza degli interventi formativi e alle relazioni con il contesto socioeconomico e produttivo locale.

Il DM n. 166/2001 ha costituito un riferimento nazionale per lo sviluppo dei dispositivi di accreditamento, successivamente disciplinati dalle regioni e dalle province autonome in relazione alle rispettive competenze e caratteristiche territoriali. Occorre considerare, a questo riguardo, che il decreto è stato emanato prima della riforma del Titolo V della Costituzione, introdotta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha ridefinito la distribuzione delle competenze legislative tra Stato e regioni, attribuendo a queste ultime la competenza legislativa residuale in materia di istruzione e formazione professionale, ferma restando la rilevanza delle competenze statali nelle materie trasversali e negli ambiti costituzionalmente riservati. Tale evoluzione istituzionale ha inciso sulle modalità di regolazione e attuazione dell'accreditamento, contribuendo allo sviluppo di modelli regionali e provinciali differenziati, pur all'interno di un quadro di riferimenti condivisi a livello nazionale.

Nel periodo di programmazione dei fondi comunitari 2000-2006, l'accreditamento ha assunto un ruolo crescente quale condizione per l'accesso alla realizzazione di attività formative finanziate con risorse pubbliche. Il DM n. 166/2001 individuava nel 1° luglio 2003 il termine a partire dal quale l'affidamento di attività formative finanziate con risorse pubbliche doveva

avvenire secondo le condizioni previste dal sistema di accreditamento, nell'ambito delle procedure e delle disposizioni applicabili. L'introduzione di tale meccanismo ha contribuito a rafforzare la funzione dell'accreditamento quale strumento di selezione degli organismi formativi, collegando l'accesso al finanziamento pubblico alla verifica di requisiti minimi di affidabilità e capacità organizzativa.

L'esperienza maturata nell'attuazione del DM n. 166/2001 e nello sviluppo dei dispositivi regionali e provinciali ha progressivamente evidenziato l'esigenza di superare una concezione dell'accreditamento limitata alla verifica iniziale dei requisiti, orientandolo verso una funzione più ampia di presidio e miglioramento continuo della qualità dei servizi. Questo percorso di revisione ha condotto all'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008, relativa alla definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi. L'Intesa ha individuato un insieme condiviso di principi, criteri, linee di indirizzo e requisiti minimi, finalizzato a sostenere il progressivo adeguamento dei sistemi territoriali e a rafforzare la capacità dell'accreditamento di contribuire alla qualificazione dell'offerta formativa.

Il modello delineato dall'Intesa del 2008 si fonda su quattro principi guida, che orientano l'impostazione complessiva del sistema: la prospettiva dell'apprendimento permanente (*lifelong learning*), attraverso la quale l'accreditamento viene collocato all'interno di un sistema integrato di opportunità formative rivolte alle persone nelle diverse fasi della vita; il mantenimento dei requisiti e l'efficacia dei controlli, che richiamano la necessità di verificare nel tempo la permanenza delle condizioni richieste agli organismi accreditati, superando una logica di controllo circoscritta alla sola fase di ingresso nel sistema; la semplificazione e l'accertabilità dei requisiti, finalizzate a rendere le procedure più trasparenti, sostenibili e verificabili; l'integrazione e la sinergia nei controlli, volte a favorire il coordinamento tra le diverse attività di verifica svolte dalle amministrazioni competenti, evitando duplicazioni e valorizzando le informazioni già disponibili.

Questi principi trovano applicazione in cinque criteri, attraverso i quali vengono individuati gli ambiti fondamentali della qualità dell'offerta formativa che i dispositivi di accreditamento sono chiamati a presidiare.

Il criterio A, *Risorse infrastrutturali e logistiche*, riguarda l'adeguatezza delle sedi, degli ambienti e delle attrezzature utilizzati per l'erogazione dei servizi

formativi, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza, accessibilità e funzionalità degli spazi. Attraverso questo criterio si intende garantire che le attività formative si svolgano in contesti strutturali e logistici idonei alle caratteristiche dei servizi erogati e alle esigenze degli utenti.

Il criterio B, *Affidabilità economica e finanziaria*, è finalizzato a verificare la sussistenza di condizioni minime di solidità e affidabilità economico-finanziaria dell'organismo formativo e del suo legale rappresentante. Esso mira a presidiare la capacità del soggetto attuatore di operare nel rispetto degli obblighi previsti e di assicurare una gestione economicamente affidabile delle attività.

Il criterio C, *Capacità gestionali e risorse professionali*, riguarda l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e delle competenze professionali necessarie per governare i processi di lavoro connessi all'erogazione dei servizi formativi. Il criterio considera, in particolare, la capacità dell'organismo di presidiare le principali funzioni organizzative e gestionali, assicurando la disponibilità di risorse professionali coerenti con le attività svolte e con le responsabilità attribuite.

Il criterio D, *Efficacia ed efficienza*, è orientato alla valutazione delle prestazioni dell'organismo formativo sulla base dell'esperienza pregressa e dei risultati conseguiti. Attraverso questo criterio vengono considerate informazioni relative alla capacità della struttura di realizzare gli interventi programmati e di conseguire risultati coerenti con gli obiettivi formativi, introducendo nell'accreditamento elementi di osservazione delle prestazioni che si affiancano alla verifica delle condizioni organizzative e strutturali.

Il criterio E, *Relazioni con il territorio*, riguarda la capacità dell'organismo formativo di sviluppare e mantenere rapporti con gli attori del sistema economico, produttivo, istituzionale e sociale locale. Il criterio valorizza il raccordo tra l'offerta formativa e il contesto territoriale, riconoscendo l'importanza delle relazioni con i soggetti interessati per l'individuazione dei fabbisogni, la progettazione degli interventi e l'integrazione dei servizi.

Per ciascuno dei cinque criteri, l'Intesa individua condizioni minime, espresse attraverso linee di indirizzo e requisiti, e specifica le tipologie di evidenze necessarie per attestarne il rispetto, le modalità di verifica documentale e diretta e le indicazioni relative al loro mantenimento. Tale articolazione consente di collegare la definizione degli standard alla loro concreta verificabilità, attribuendo particolare rilievo non soltanto all'accertamento iniziale dei requisiti, ma anche alla capacità degli organismi formativi di conservarli nel tempo e delle amministrazioni di verificarne la permanenza.

A seguito dell'Intesa del 2008, le regioni e le province autonome hanno progressivamente rivisto e aggiornato i propri dispositivi di accreditamento, con l'obiettivo di rafforzarne la coerenza con gli standard minimi condivisi a livello nazionale e, al tempo stesso, di adattarli alle caratteristiche dei rispettivi sistemi formativi. Questo processo ha contribuito a consolidare l'accreditamento come uno degli strumenti fondamentali di regolazione e qualificazione dell'offerta formativa finanziata con risorse pubbliche e, nei casi previsti dalle normative territoriali, riconosciuta dalle amministrazioni competenti.
L'evoluzione del sistema di accreditamento evidenzia quindi il progressivo ampliamento della sua funzione: da dispositivo prevalentemente orientato alla verifica preventiva delle condizioni necessarie per l'accesso al sistema pubblico della formazione, esso è stato concepito anche come strumento di presidio della qualità dei processi organizzativi e formativi e, attraverso specifici requisiti, di attenzione ai risultati dei servizi erogati. Tale impostazione non implica tuttavia che il possesso dei requisiti di accreditamento costituisca, di per sé, una misura dell'effettiva qualità o efficacia della formazione. L'accreditamento definisce piuttosto condizioni e meccanismi di controllo che possono concorrere all'assicurazione della qualità, la cui capacità di sostenere il miglioramento dipende anche dalle modalità con cui i requisiti vengono applicati, monitorati e utilizzati dalle amministrazioni e dagli organismi formativi.

1.3 Obiettivi e metodologia

Il volume analizza il rapporto tra gli aspetti della qualità richiamati dagli indicatori del quadro europeo EQAVET e i requisiti previsti dai dispositivi di accreditamento degli organismi formativi nelle diciannove regioni e nelle due province autonome. La domanda che orienta la ricerca riguarda quali aspetti della qualità considerati dagli indicatori europei siano riconoscibili nei dispositivi territoriali, attraverso quali requisiti vengano disciplinati e quali differenze emergano tra i territori. Il confronto intende ricostruire le scelte compiute dalle amministrazioni nell'ambito dell'accreditamento e individuare gli aspetti sui quali i dispositivi potrebbero essere ulteriormente sviluppati, assumendo come riferimento la Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 (Consiglio dell'Unione europea 2020).

L'analisi prende avvio dalla considerazione che gli oggetti posti a confronto presentano natura, finalità e livelli di osservazione differenti. Gli indicatori EQAVET costituiscono un riferimento per conoscere e migliorare la qualità dell'istruzione e formazione professionale e comprendono, a seconda dei casi, misure riferite ai sistemi, agli erogatori, ai partecipanti e agli esiti dei percorsi. I dispositivi regionali e provinciali di accreditamento, invece, disciplinano le condizioni di accesso e permanenza degli organismi nel sistema pubblico della formazione e, in alcuni casi, la rilevazione delle loro prestazioni. Il confronto non può pertanto fondarsi su una corrispondenza diretta e formale tra indicatori e requisiti, ma richiede di individuare gli aspetti della qualità cui entrambi sono riconducibili, mantenendo distinta la previsione di un requisito dalla produzione dei dati necessari a misurare un indicatore e dalla verifica dei risultati effettivamente conseguiti.

In questa prospettiva, l'attenzione è stata rivolta alla qualità dell'offerta formativa e alla gestione dei processi organizzativi, allo sviluppo delle risorse professionali, al monitoraggio degli esiti dei percorsi, alla considerazione delle categorie vulnerabili e alla capacità degli organismi di individuare e interpretare i fabbisogni espressi dal contesto economico e sociale. La selezione degli indicatori EQAVET ha seguito un criterio di confrontabilità con il contenuto dei dispositivi: sono stati inclusi quelli per i quali è possibile individuare requisiti pertinenti, precisando, per ciascuno, quale aspetto dell'indicatore sia effettivamente osservabile attraverso l'analisi documentale.

Non sono stati inclusi nella comparazione l'indicatore 3, relativo al tasso di partecipazione ai programmi di istruzione e formazione professionale, l'indicatore 7, concernente il tasso di disoccupazione, e l'indicatore 10, riferito ai sistemi utilizzati per migliorare l'accesso all'IFP e fornire orientamento ai potenziali discenti. Le ragioni dell'esclusione sono differenti. Il tasso di partecipazione previsto dall'indicatore 3 può essere osservato anche a livello degli erogatori, ma richiede dati sui partecipanti distinti per programma e caratteristiche individuali, che non sono ricavabili in modo comparabile dai requisiti contenuti nei dispositivi di accreditamento. L'indicatore 7 descrive una condizione del mercato del lavoro rilevante per la programmazione delle politiche formative, senza trovare una corrispondenza diretta nei requisiti richiesti agli organismi. L'indicatore 10 comprende aspetti che possono coinvolgere anche i singoli erogatori, quali i servizi di informazione e orientamento; per analizzarlo nelle sue diverse componenti sarebbe tuttavia

necessaria una ricognizione specifica dei sistemi e dei servizi esistenti, accompagnata da evidenze sulla loro efficacia, che eccede il campo documentale esaminato in questa ricerca.

Per ragioni analoghe, non sono stati inclusi nella comparazione il sottoindicatore 2b, relativo all'ammontare dei fondi investiti nella formazione degli insegnanti e dei formatori, il sottoindicatore 8b, concernente il tasso di successo delle categorie svantaggiate, e il sottoindicatore 9b, riferito alla prova dell'utilizzo e dell'efficacia dei meccanismi di individuazione dei fabbisogni formativi. Nel primo caso sarebbero necessari dati sugli investimenti, anche per lo sviluppo delle competenze digitali; nel secondo, informazioni sugli esiti dei partecipanti appartenenti alle categorie considerate, articolate per età e genere. Per quanto riguarda il 9b, i dispositivi possono prescrivere lo svolgimento di indagini o la documentazione periodica delle attività di confronto con il territorio, ma l'analisi di tali prescrizioni non consente di verificare come i meccanismi siano effettivamente utilizzati dagli organismi né di valutarne l'efficacia nell'orientare l'offerta formativa. La presenza di figure responsabili, procedure di analisi e relazioni territoriali è stata pertanto esaminata in relazione al sottoindicatore 9a, che riguarda i meccanismi predisposti per individuare i fabbisogni, mantenendo escluso dalla comparazione il sottoindicatore 9b.

Dal punto di vista metodologico, la ricerca è stata condotta attraverso un'analisi documentale comparata della normativa regionale e provinciale in materia di accreditamento. Per ciascun territorio sono stati esaminati gli atti e gli strumenti che definiscono o precisano i requisiti richiesti agli organismi formativi, tra cui regolamenti, deliberazioni, dispositivi tecnici, avvisi pubblici, manuali operativi, strumenti di valutazione e formulari utilizzati dalle amministrazioni competenti. La ricognizione considera i dispositivi regionali e provinciali di accreditamento e le relative disposizioni attuative vigenti al 31 dicembre 2025, data assunta come riferimento comune per la comparazione tra i territori.

L'analisi documentale consente di ricostruire sistematicamente le caratteristiche dei sistemi regolativi e di interpretare gli orientamenti e le priorità incorporati negli atti, prestando attenzione alla natura e alle finalità dei documenti esaminati (Bowen 2009; Cardano 2011). La lettura dei dispositivi si colloca inoltre nell'ambito dell'analisi interpretativa delle politiche pubbliche, nella misura in cui considera i requisiti di accreditamento anche come

espressione degli aspetti della qualità che le amministrazioni scelgono di presidiare (Yanow 2000).
Per ciascuna regione e provincia autonoma è stata effettuata una lettura sistematica della documentazione disponibile, accompagnata da una codifica qualitativa dei requisiti e dalla loro comparazione tra territori. Gli indicatori EQAVET hanno costituito le categorie iniziali di analisi, successivamente precisate attraverso l'esame dei dispositivi, distinguendo requisiti formulati diversamente ma riferiti alla medesima funzione da disposizioni apparentemente simili che disciplinano aspetti differenti. La procedura ha quindi combinato categorie definite a partire dal quadro europeo con l'attenzione alle specificità emerse dalla documentazione, secondo un approccio che integra procedimenti deduttivi e induttivi (Fereday e Muir-Cochrane 2006).
L'analisi è stata condotta da due ricercatrici, che hanno inizialmente esaminato separatamente i dispositivi regionali e provinciali loro assegnati, procedendo alla classificazione dei requisiti sulla base degli indicatori e sottoindicatori EQAVET selezionati. Le schede elaborate sono state successivamente scambiate e sottoposte a una verifica incrociata. Le attribuzioni che presentavano elementi di ambiguità o divergenze interpretative sono state discusse congiuntamente, fino a pervenire a una classificazione condivisa. Nei casi in cui un requisito potesse essere ricondotto a più aspetti della qualità, l'attribuzione è stata effettuata considerando la funzione concretamente disciplinata dal dispositivo e il contesto normativo nel quale il requisito era inserito. Il confronto tra le ricercatrici ha consentito di uniformare i criteri interpretativi e di rafforzare la coerenza della lettura comparativa dei dispositivi.
L'unità del confronto è costituita dal dispositivo di accreditamento di ciascuna regione o provincia autonoma, mentre sono i singoli requisiti, considerati nel contesto del dispositivo cui appartengono, a essere messi in relazione con gli indicatori e sottoindicatori EQAVET selezionati. Questa impostazione consente di rilevare la presenza o l'assenza di disposizioni pertinenti e di descrivere le diverse modalità con cui una medesima funzione di garanzia della qualità viene regolata nei territori. Inoltre si precisa che la corrispondenza individuata può riguardare soltanto alcune componenti dell'indicatore europeo e non implica necessariamente che questo sia integralmente coperto dal dispositivo.
Per rendere trasparente il passaggio dai documenti ai risultati comparativi, sono stati pertanto esplicitati i criteri utilizzati per ciascun indicatore.

Il Box 1 illustra, attraverso alcuni esempi tratti dai dispositivi territoriali esaminati, le modalità di attribuzione dei requisiti agli indicatori EQAVET e i principali limiti interpretativi della codifica.

Box 1.1 Esempi di attuazione dei requisiti di accreditamento agli indicatori EQAVET e limiti della codifica

Il confronto tra i requisiti previsti dai dispositivi di accreditamento e gli indicatori EQAVET è stato condotto considerando la pertinenza delle disposizioni normative rispetto alle dimensioni della qualità richiamate dal quadro europeo. Poiché gli indicatori EQAVET e i requisiti di accreditamento hanno finalità e livelli di osservazione differenti, la classificazione ha richiesto scelte interpretative, di cui si riportano alcuni esempi tratti dai dispositivi territoriali esaminati.

Nel caso della Provincia autonoma di Bolzano, l'obbligo di aggiornamento delle risorse professionali che presidiano le funzioni di processo, per almeno 24 ore annue, è stato ricondotto all'indicatore 2a, relativo alla partecipazione di insegnanti e formatori ad attività di formazione ulteriore. La disposizione, prevista dal dispositivo provinciale di accreditamento FSE (DGP n. 301 del 22 marzo 2016 e relativa guida approvata con decreto n. 22404 del 14 novembre 2017), documenta la presenza di un requisito di aggiornamento, ma non consente di determinare la quota effettiva di personale degli enti accreditati nella Provincia autonoma che partecipa alla formazione.

In Calabria, la previsione della soddisfazione dell'utenza tra gli elementi considerati nel sistema di crediti/debiti dell'accreditamento (DGR n. 335 del 28 luglio 2021) è stata associata all'indicatore 6b. Tale corrispondenza riguarda la presenza di un meccanismo di attenzione alla soddisfazione degli utenti e non costituisce una misura dei livelli di soddisfazione effettivamente rilevati, né documenta necessariamente la soddisfazione dei datori di lavoro rispetto alle competenze acquisite.

Per l'indicatore 9a, relativo ai meccanismi di individuazione dei fabbisogni formativi del mercato del lavoro, il dispositivo dell'Emilia-Romagna (DGR n. 201 del 21 febbraio 2022 e disposizioni attuative) prevede il presidio del processo di analisi dei fabbisogni mediante una figura responsabile in possesso di specifici requisiti professionali. La disposizione è stata quindi ricondotta all'indicatore 9a in quanto prevede un presidio organizzativo dell'analisi dei fabbisogni, pur non fornendo elementi per verificarne l'effettivo svolgimento e l'utilizzo dei risultati nella programmazione dell'offerta formativa.

Gli esempi mostrano come il confronto tra i requisiti di accreditamento e gli indicatori EQAVET richieda, in alcuni casi, scelte interpretative, soprattutto quando la corrispondenza riguarda soltanto alcune componenti dell'indicatore. La verifica incrociata delle attribuzioni e il confronto tra le ricercatrici sui casi di maggiore ambiguità hanno consentito di condividere i criteri di classificazione e di assicurare una lettura coerente dei dispositivi. Pur non essendo stata effettuata una misurazione statistica dell'accordo tra le codificatrici, la descrizione della procedura adottata e la presentazione di esempi concreti contribuiscono a rendere trasparenti le scelte metodologiche e a chiarire il perimetro interpretativo dei risultati.

Per l'indicatore 1a, relativo agli erogatori che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o adottati di propria iniziativa, sono state considerate le disposizioni che rendono obbligatoria una certificazione della qualità, riconoscono procedure semplificate agli organismi certificati oppure prevedono specifici requisiti riconducibili alla gestione della qualità. Tali disposizioni segnalano il ruolo attribuito a questi strumenti nel sistema di accreditamento, senza consentire, in assenza di ulteriori dati, di calcolare la quota degli erogatori che li applicano. Ai fini della comparazione territoriale, è stata attribuita particolare attenzione alla presenza di obblighi di certificazione e di disposizioni che riconoscono vantaggi procedurali agli organismi certificati, distinguendoli dagli altri requisiti di gestione della qualità.

Per l'indicatore 1b, concernente il numero degli erogatori accreditati, è stata considerata la disponibilità di informazioni sugli organismi accreditati nei sistemi regionali e provinciali. Tale ricognizione consente di verificare se i dispositivi territoriali prevedano strumenti per identificare gli organismi accreditati e renderne conoscibile la consistenza, senza implicare che i dati disponibili siano necessariamente omogenei per periodo di riferimento, unità di rilevazione e criteri di conteggio. La comparazione non è pertanto finalizzata a calcolare un rapporto tra organismi accreditati e universo complessivo degli erogatori, ma a rilevare la presenza di un presidio informativo riconducibile all'indicatore europeo.

In relazione all'indicatore 2a, riferito alla partecipazione degli insegnanti e dei formatori a una formazione ulteriore, sono stati esaminati gli obblighi di aggiornamento delle figure professionali e dei responsabili dei processi, gli eventuali standard minimi di durata e la previsione di piani di formazione del personale. Il requisito di aggiornamento rappresenta una modalità con cui l'accreditamento presidia lo sviluppo delle risorse umane, pur non coincidendo necessariamente con la rilevazione della quota di insegnanti e formatori che partecipano alle attività formative.

Per l'indicatore 4, relativo al completamento o all'abbandono dei programmi di IFP, sono state considerate le disposizioni che richiedono la rilevazione del tasso di abbandono e/o del successo formativo. Esse documentano la presenza di un obbligo di monitoraggio degli esiti dei percorsi, mentre la conoscenza dei tassi osservati richiede l'accesso ai dati prodotti mediante tale rilevazione.

Per l'indicatore 5, concernente la destinazione dei discenti dopo il completamento di un'attività formativa e la quota di coloro che risultano

occupati in un determinato momento, sono stati presi in esame i requisiti relativi alla rilevazione degli esiti successivi al percorso e del tasso di inserimento lavorativo, nonché le procedure previste per acquisire tali informazioni. La comparazione tiene conto del fatto che i dispositivi possono differire per l'oggetto della rilevazione, per il momento in cui essa viene effettuata e per le caratteristiche dei destinatari considerate. Sono state pertanto distinte le prescrizioni che richiedono espressamente il monitoraggio degli esiti occupazionali da quelle che prevedono più genericamente procedure di valutazione degli effetti professionali della formazione, senza un esplicito riferimento alla rilevazione dell'inserimento lavorativo. Anche nei casi in cui quest'ultimo sia previsto, la prescrizione non esaurisce necessariamente tutte le componenti dell'indicatore europeo.

L'indicatore 6a è stato messo in relazione con i requisiti che prevedono la rilevazione dell'occupazione coerente con la formazione ricevuta, poiché tali disposizioni permettono di osservare, attraverso il rapporto tra percorso svolto e attività lavorativa successiva, un aspetto dell'utilizzo delle competenze nel lavoro. Per l'indicatore 6b sono state invece considerate le prescrizioni concernenti la soddisfazione degli allievi e, nei dispositivi che lo prevedono, delle aziende o di altri soggetti appartenenti al contesto produttivo. La lettura delle schede territoriali mostra che la corrispondenza è spesso parziale: la rilevazione del gradimento del servizio formativo non coincide necessariamente con una valutazione delle competenze acquisite e non tutti i dispositivi includono il punto di vista dei datori di lavoro richiesto dall'indicatore EQAVET.

Per l'indicatore 8a, relativo alla percentuale dei partecipanti appartenenti a categorie svantaggiate, sono state individuate le macrotipologie di accreditamento dedicate all'area dello svantaggio e le disposizioni che introducono requisiti specifici per l'erogazione di attività rivolte a tali destinatari. Si tratta di scelte regolative significative, perché mostrano se e in quale modo il dispositivo considera le esigenze delle categorie vulnerabili; la loro presenza, tuttavia, non fornisce la percentuale dei partecipanti interessati, articolata per età e genere, richiesta dal sottoindicatore.

Infine, l'indicatore 9a è stato messo in relazione con l'obbligo di prevedere una figura responsabile dell'analisi dei fabbisogni, con l'adozione di procedure strutturate per tale analisi e con la richiesta di instaurare reti e relazioni con soggetti del territorio pertinenti alla conoscenza delle esigenze formative e

professionali. Questi elementi descrivono modalità differenti attraverso le quali i dispositivi presidiano la funzione di individuazione dei fabbisogni. La presenza di una figura professionale dedicata non equivale necessariamente alla previsione di procedure strutturate, così come l'esistenza di relazioni territoriali non dimostra, di per sé, l'effettivo utilizzo delle informazioni raccolte nella programmazione dell'offerta formativa. L'analisi ha pertanto distinto tali modalità di regolazione, mantenendo separata la ricognizione dei meccanismi previsti dalla valutazione del loro utilizzo e della loro efficacia, cui si riferisce il sottoindicatore 9b.

La natura documentale dell'indagine definisce anche il perimetro entro il quale devono essere interpretati i risultati. L'esame dei dispositivi di accreditamento consente infatti di individuare i requisiti previsti e di ricostruire gli aspetti della qualità che le amministrazioni territoriali intendono presidiare, ma non permette di verificare le modalità della loro effettiva applicazione né di misurare i risultati conseguiti dagli organismi formativi. Le corrispondenze individuate con gli indicatori EQAVET devono pertanto essere interpretate come riferimenti agli ambiti della qualità disciplinati dai dispositivi e non come misure del livello di qualità o dell'efficacia dei sistemi territoriali. L'approfondimento di questi ulteriori aspetti richiederebbe l'integrazione dell'analisi normativa con dati amministrativi, informazioni sulle pratiche attuate e rilevazioni degli esiti formativi e occupazionali, nell'ambito di un disegno di ricerca più ampio, che esula dagli obiettivi del presente lavoro.

La ricostruzione dei riferimenti normativi e dei requisiti di accreditamento dei singoli territori è approfondita nel volume *Indicatori EQAVET e accreditamento: un confronto per la qualità della formazione professionale in Italia – Analisi della normativa regionale*, disponibile nell'Open Archive Inapp (https://oa.inapp.gov.it/bitstreams/03caa5ce-cf72-4435-9025-03defe4aed4d/download), che costituisce una base documentale complementare alla presente analisi comparativa. Il presente volume si concentra invece sull'interpretazione dei requisiti alla luce degli indicatori EQAVET, con l'obiettivo di individuare corrispondenze, differenze territoriali e possibili ambiti di sviluppo dei sistemi di assicurazione della qualità.

La tabella 1.1 riepiloga gli indicatori e i sottoindicatori EQAVET selezionati e i requisiti dei dispositivi di accreditamento posti in relazione con ciascuno di essi, offrendo una sintesi dei criteri adottati per la comparazione.

Tabella 1.1 Indicatori EQAVET selezionati e corrispondenti requisiti dei dispositivi regionali e provinciali di accreditamento

Indicatori EQAVET			Requisiti di accreditamento
1	**Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale**	a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa	a) obbligo della certificazione di qualità o procedure semplificate per i soggetti certificati
		b) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati	b) numero dei soggetti accreditati
2	**Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori**	a) quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore	a) richiesta di aggiornamento delle risorse umane che operano nelle strutture formative accreditate
4	**Tasso di completamento dei programmi di IFP**	numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali	Presenza della rilevazione del tasso di abbandono e/o di successo formativo

Segue tabella

Tabella 1.1 segue

Indicatori EQAVET			Requisiti di accreditamento
5	**Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP**	a) destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali	a-b) presenza della rilevazione del tasso di inserimento a seguito di percorsi di formazione professionale
		b) quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali	
6	**N. 6 - Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite**	a) informazioni sull' occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali	a) presenza della rilevazione tasso di inserimento lavorativo coerente
		b) tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite	b) presenza della rilevazione tasso di soddisfazione degli utenti
8	**N. 8 - Prevalenza di categorie vulnerabili**	a) percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, per età e per sesso	a) presenza di una macrotipologia specifica per l'area dello svantaggio o requisiti dedicati
9	**N. 9 - Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro**	a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli	Obbligo di prevedere la funzione di analista dei fabbisogni tra le figure di presidio; richiesta di procedure strutturate per l'analisi dei fabbisogni; richiesta di instaurare reti e relazioni con il territorio

Fonte: elaborazione delle autrici sulla base della Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 e dell'analisi dei dispositivi regionali e provinciali di accreditamento, 2026

Il quadro di corrispondenze così definito costituisce la base per l'analisi comparativa sviluppata nei capitoli successivi. Attraverso la lettura dei requisiti di accreditamento alla luce degli indicatori EQAVET, la ricerca intende mettere in evidenza non soltanto gli aspetti della qualità che trovano riscontro nei diversi dispositivi territoriali, ma anche le differenti modalità attraverso cui vengono disciplinati. Il confronto permette così di individuare elementi comuni e specificità regionali e provinciali, offrendo una lettura d'insieme del contributo che l'accreditamento può fornire ai processi di assicurazione della qualità dell'istruzione e formazione professionale.

2 Gli indicatori EQAVET letti attraverso i dispositivi di accreditamento

2.1 Indicatore n.1 - Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale

La Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 articola l'indicatore relativo alla pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale in due componenti, riferite rispettivamente:

a) alla quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o adottati di propria iniziativa;
b) b) alla quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati.

L'analisi dei dispositivi regionali e provinciali consente di esaminare entrambe le componenti a partire dalle informazioni che i sistemi di accreditamento rendono disponibili, pur tenendo presente la distinzione, chiarita nel paragrafo metodologico, tra la presenza di disposizioni pertinenti e il calcolo delle quote previste dall'indicatore. Per la prima componente sono state considerate, in particolare, le modalità attraverso le quali i dispositivi collegano l'accreditamento alla certificazione della qualità; per la seconda, il numero degli organismi presenti negli elenchi territoriali degli accreditati. A completamento di questa lettura, è stata inoltre esaminata l'estensione delle procedure di accreditamento alle attività formative autofinanziate ma riconosciute o autorizzate, poiché essa permette di comprendere a quali segmenti dell'offerta le amministrazioni applicano i requisiti posti a garanzia della qualità.

Con riferimento al punto a), il rapporto tra accreditamento e certificazione della qualità accompagna l'evoluzione dei sistemi territoriali sin dalle prime fasi della loro definizione. Il DM 166/2001 prevedeva infatti la possibilità per le regioni di stabilire procedure semplificate di accreditamento per le strutture formative in possesso di una certificazione della qualità, riconoscendo così l'esistenza di requisiti già verificati attraverso un distinto sistema di valutazione. L'Intesa Stato-Regioni del 2008, pur ridefinendo gli standard minimi del sistema di accreditamento, non menzionava espressamente la certificazione; ciò nonostante, molti dispositivi regionali e provinciali hanno continuato a valorizzarla, secondo modalità che vanno dalla semplificazione delle procedure all'attribuzione di punteggi aggiuntivi, fino alla previsione del suo conseguimento come requisito obbligatorio. La ricognizione mostra che, nei dispositivi considerati, venti delle ventuno regioni e province autonome stabiliscono una qualche relazione tra accreditamento e certificazione della qualità.

Questo risultato va interpretato alla luce dell'oggetto effettivamente osservato. L'indicatore EQAVET si riferisce alla quota di erogatori che applicano sistemi di garanzia della qualità, indipendentemente dal fatto che tali sistemi siano definiti dalla legislazione o adottati di iniziativa degli organismi; l'analisi dei dispositivi, invece, permette di rilevare in quale misura e con quali effetti regolativi la certificazione sia richiesta o riconosciuta nell'ambito dell'accreditamento. Il confronto restituisce dunque informazioni sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sulle condizioni stabilite per gli erogatori, mentre la misura della quota prevista dall'indicatore richiederebbe dati riferiti agli organismi e ai sistemi di qualità da essi effettivamente applicati.

Le soluzioni territoriali possono essere ricondotte ai tre gruppi presentati nella tabella 2.1. Nel primo rientrano le regioni che prevedono l'obbligo di ottenere una certificazione della qualità per gli organismi accreditati, sebbene con tempi, condizioni ed eccezioni differenti; il secondo, più numeroso, comprende le regioni e le province autonome che, senza introdurre un obbligo generalizzato, riconoscono agevolazioni procedurali o punteggi aggiuntivi agli organismi certificati. La Sardegna costituisce il terzo gruppo, poiché il suo dispositivo non attribuisce al possesso della certificazione un trattamento differenziato ai fini delle procedure di accreditamento.

Tabella 2.1 Rapporto tra accreditamento e certificazione di qualità nelle regioni e province autonome

Regioni che prevedono l'obbligo della certificazione di qualità per i soggetti accreditati
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Sicilia, Toscana
Regioni che prevedono procedure di accreditamento semplificate o punteggi aggiuntivi per i soggetti in possesso di certificazione di qualità
Abruzzo, PA Bolzano, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, PA Trento, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto
Regioni che non prevedono distinzione tra soggetti certificati e non certificati per le procedure di accreditamento
Sardegna

Fonte: elaborazione delle autrici, 2026

All'interno del primo gruppo, una distinzione riguarda il momento in cui l'organismo deve dimostrare il possesso della certificazione. Campania, Friuli Venezia Giulia e Lombardia ne prevedono il conseguimento già al momento della richiesta di accreditamento; Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna e Calabria ammettono invece che esso avvenga dopo il rilascio dell'accreditamento, stabilendo termini differenti, pari rispettivamente a dodici, sei, diciotto e ventiquattro mesi. L'inclusione di questi territori nel medesimo gruppo segnala dunque la presenza di un obbligo, ma non implica che la certificazione svolga in tutti i casi la stessa funzione nella sequenza di accesso e permanenza nel sistema.

I dispositivi presentano ulteriori specificità. In Basilicata, dove l'accreditamento si fonda su un sistema a punti, il possesso della certificazione attribuisce anche un punteggio ulteriore nel monte crediti; in Calabria la certificazione è facoltativa nella fase dell'accreditamento provvisorio e diviene obbligatoria per ottenere quello definitivo. Una distinzione tra livelli caratterizza anche la Sicilia, nella quale la certificazione della qualità è facoltativa ai fini dell'accreditamento iniziale, mentre è richiesta per l'accreditamento standard e per quello avanzato. Queste differenze mostrano che l'obbligatorietà può essere graduata in relazione alla fase o al livello dell'accreditamento e, in alcuni sistemi, può accompagnarsi ad altri meccanismi di valorizzazione della certificazione.

Il Friuli Venezia Giulia, pur collocandosi tra i territori che prevedono l'obbligo, ne esonera alcune categorie di organismi. L'esenzione riguarda gli enti che richiedono l'accreditamento per un volume di attività formativa fino a 2.500 ore annue, quelli che presentano domanda di accreditamento provvisorio e quelli che intendono accreditarsi esclusivamente per le macrotipologie *Obbligo formativo per ambiti speciali*, *Formazione superiore per ambiti speciali* e *Formazione continua e permanente per ambiti speciali*. La previsione di tali eccezioni precisa l'effettivo campo di applicazione del requisito e conferma l'utilità di affiancare alla classificazione sintetica della tabella 2.1 la lettura delle condizioni stabilite dai singoli dispositivi.

Il secondo gruppo comprende le regioni e le province autonome che non rendono obbligatoria la certificazione, ma attribuiscono al suo possesso conseguenze favorevoli nella fase del primo accreditamento, nel mantenimento o nei sistemi di valutazione fondati su punteggi. Le agevolazioni non sono omogenee, poiché possono consistere nel riconoscimento di requisiti già verificati, nella riduzione delle attività di controllo oppure nell'attribuzione di crediti aggiuntivi; la differenza tra queste soluzioni è rilevante per comprendere quale rapporto ciascuna amministrazione stabilisca tra la certificazione e le proprie procedure di verifica.

Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia e Veneto prevedono procedure semplificate per il rilascio dell'accreditamento: alcuni requisiti oggetto di verifica nell'ambito della certificazione sono considerati già comprovati ai fini del procedimento regionale, evitando così che l'organismo debba dimostrarli nuovamente con le medesime modalità. In Umbria la semplificazione incide in modo più marcato sul procedimento di rilascio, poiché gli organismi certificati sono sottoposti alla sola verifica documentale, senza audit in loco. In entrambi i casi il possesso della certificazione assume rilievo nella verifica dei requisiti, sebbene l'estensione concreta della semplificazione dipenda dalle disposizioni adottate in ciascun territorio.

Nelle province autonome di Bolzano e Trento e in Valle d'Aosta, le facilitazioni riguardano invece il mantenimento dell'accreditamento. Nelle due province autonome non vengono effettuate le visite di controllo presso gli organismi certificati, mentre in Valle d'Aosta sono previste modalità di verifica semplificate. La collocazione della facilitazione in una fase successiva al rilascio distingue queste esperienze da quelle nelle quali la certificazione rileva soprattutto al momento

della domanda: il dispositivo ne riconosce il valore ai fini della permanenza dell'organismo nel sistema e dell'organizzazione dei controlli.
Abruzzo e Liguria adottano un'ulteriore soluzione. In questi territori non sono previste agevolazioni delle procedure di accreditamento per gli organismi certificati; il possesso della certificazione dà tuttavia diritto a un punteggio aggiuntivo nell'ambito di sistemi che attribuiscono rilievo a elementi premiali. La certificazione è quindi valorizzata nella valutazione dell'organismo, senza comportare l'esonero dalle verifiche o la semplificazione dell'iter prevista in altri dispositivi. Nel complesso, le differenze osservate nel secondo gruppo confermano che il rapporto tra accreditamento e certificazione della qualità non può essere descritto attraverso la sola distinzione tra obbligo e assenza di obbligo: occorre considerare anche la fase del procedimento nella quale la certificazione rileva e gli effetti specifici che le sono attribuiti.
Per quanto riguarda il punto b) dell'indicatore EQAVET, i sistemi regionali e provinciali di accreditamento registrano il numero dei soggetti accreditati, ossia degli organismi che possono erogare, secondo le condizioni stabilite nei rispettivi territori, attività di istruzione e formazione professionale finanziate con risorse pubbliche oppure autorizzate o riconosciute. Tale dato permette di conoscere la consistenza degli elenchi territoriali e di dimensionare la platea degli organismi che operano nell'ambito regolato dall'accreditamento. Non consente invece, di per sé, di calcolare la quota di erogatori accreditati rispetto alla totalità degli erogatori di formazione professionale, poiché manca una base informativa nazionale completa e omogenea che comprenda anche i soggetti attivi al di fuori dei sistemi regionali della formazione finanziata con fondi pubblici o autorizzata e riconosciuta.
Questa distinzione è essenziale nell'interpretazione dei risultati: il numero degli accreditati è una misura disponibile attraverso gli elenchi delle amministrazioni, mentre la quota prevista dall'indicatore richiede di definire e conoscere l'universo complessivo degli erogatori al quale rapportare tale numero. La rilevazione effettuata dall'Inapp nel 2025 sulle banche dati e sugli elenchi delle strutture accreditate presso le regioni e le province autonome, riportata nella tabella 2.2, restituisce quindi la distribuzione territoriale degli organismi accreditati, senza attribuire a tali valori il significato di percentuali di copertura dell'intero settore della formazione professionale.

Effettuando rilevazioni sulle banche dati regionali dei sistemi di accreditamento si può dimensionare la platea dei soggetti erogatori accreditati[1]. Di seguito si riporta la rilevazione realizzata dall'Inapp sugli elenchi delle strutture accreditate presso le regioni e province autonome nel 2025[2].

Tabella 2.2 Numeri degli organismi accreditati nelle Regioni e nelle Province autonome nel 2025

Regione	Numero di organismi
PA Bolzano	72
PA Trento	72
Abruzzo	127
Basilicata	92
Calabria	244
Campania	254
Emilia Romagna	162
Friuli Venezia Giulia	32
Lazio	430
Liguria	92
Lombardia	791
Marche	446
Molise	45
Piemonte	350
Puglia	327
Sardegna	170
Sicilia	1034
Toscana	388
Umbria	214
Valle d'Aosta	21
Veneto	325
Italia	**5688**

Fonte: rilevazione Inapp, 2025

[1] Seguendo l'evoluzione del fenomeno nel corso degli anni si può osservare che l'introduzione e l'affinamento di dispositivi di accreditamento ha consentito, nel tempo, una selezione dei soggetti che operano nella formazione, garantendo dunque una maggiore qualità del sistema di formazione professionale.

[2] È importante sottolineare che le rilevazioni in tema di accreditamento possono risentire di fattori specifici e contingenti: ad esempio la regione Campania nel 2025 aveva introdotto di recente nuove regole per l'accreditamento e molte strutture formative si stavano adeguando ai nuovi criteri e non risultavano quindi accreditate.

Infine, sempre in un'ottica di assicurazione della qualità, è stato considerato rilevante analizzare il comportamento delle regioni per quanto attiene allo svolgimento di attività cosiddette autofinanziate (o riconosciute o autorizzate) che rilasciano titoli (qualificazioni) spendibili; l'analisi ha mostrato che la maggior parte delle regioni /PA ha normato tale ambito, seppure con modalità differenti che possono essere riunite in tre gruppi, così come mostrato nella tabella 2.3.

Tabella 2.3 Rapporto tra accreditamento e formazione autofinanziata

Regioni che prevedono la stessa tipologia di accreditamento sia per i corsi finanziati sia per quelli riconosciuti/autorizzati
Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto
Regioni che prevedono procedure apposite o accreditamento con semplificazioni per i corsi riconosciuti/autorizzati o
Calabria, Lazio, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta
Regioni che non prevedono l'accreditamento solo per i corsi finanziati o non prevedono tale tipologia di cordi
PA Bolzano, PA Trento, Friuli Venezia Giulia, Puglia

Fonte: elaborazione delle autrici, 2026

Il primo gruppo è composto da dodici regioni nelle quali, secondo quanto previsto dai dispositivi considerati, per la formazione autofinanziata ma riconosciuta sono richieste le stesse procedure di accreditamento e i medesimi requisiti applicati alla formazione finanziata[3]. Il secondo comprende cinque regioni che hanno definito un accreditamento con requisiti ridotti o semplificati, oppure altre procedure specificamente rivolte alle attività riconosciute o autorizzate. Il terzo riunisce quattro territori caratterizzati da due situazioni differenti: Friuli Venezia Giulia e Puglia non prevedono, nei termini qui esaminati, disposizioni di accreditamento relative alla formazione

[3] In Lombardia l'accreditamento è richiesto anche per gli enti che erogano formazione autorizzata non finanziata ma possono accreditarsi esclusivamente per la Sezione B (specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante).

autorizzata non finanziata, mentre nei sistemi delle province autonome di Bolzano e Trento non è prevista tale tipologia di corsi.
Le regioni del primo gruppo presentano una scelta sostanzialmente comune per quanto riguarda l'applicazione delle procedure di accreditamento alle due forme di offerta. È nel secondo gruppo, invece, che emergono le differenze più marcate, poiché le amministrazioni hanno disciplinato la formazione non finanziata ricorrendo, a seconda dei casi, alla registrazione degli organismi, a una forma specifica di accreditamento, a una procedura di riconoscimento o alla definizione di parametri adattati alla natura delle attività. L'appartenenza allo stesso gruppo della tabella 2.3 non implica quindi che i cinque territori abbiano adottato un identico modello regolativo.
In Calabria, gli organismi pubblici o privati che erogano esclusivamente corsi liberi non finanziati non sono tenuti all'accreditamento, ma devono registrarsi nel sistema informativo regionale e dimostrare il possesso, da parte della sede operativa, di tutti i requisiti infrastrutturali e logistici previsti dal dispositivo di accreditamento. La mancata applicazione dell'intera procedura non equivale dunque all'assenza di condizioni richieste per lo svolgimento delle attività: il sistema regionale mantiene un presidio su specifici aspetti relativi alle strutture utilizzate per l'erogazione.
Il Lazio prevede un accreditamento specifico per gli organismi pubblici o privati che erogano esclusivamente corsi autorizzati e non finanziati. Rispetto alla disciplina applicata agli altri organismi, questi soggetti sono esentati dall'assolvimento di alcuni requisiti, tra i quali la prevalenza del volume d'affari derivante dall'attività di formazione, la produzione di determinati dati amministrativi e di rendicontazione e la dimostrazione di relazioni con gli attori dei sistemi che operano nella rete regionale dei servizi per l'apprendimento permanente. Il dispositivo conserva pertanto una procedura di accreditamento, adattandone il contenuto alla tipologia di attività svolta.
In Liguria, gli organismi pubblici o privati che erogano esclusivamente attività formative non finanziate non sono soggetti all'accreditamento, ma devono seguire una procedura apposita per il riconoscimento delle attività formative private. Anche in questo caso l'assenza dell'obbligo di accreditamento va letta insieme alla presenza di una diversa procedura regionale: la questione non riguarda soltanto se l'organismo sia accreditato, ma attraverso quale strumento l'amministrazione disciplina il riconoscimento dell'offerta.

Il Piemonte richiede, per i corsi riconosciuti e non finanziati, uno specifico accreditamento basato su manuali operativi dedicati. In tali manuali sono esclusi i parametri e le evidenze che non trovano applicazione rispetto alla tipologia di attività, come quelli relativi agli aspetti finanziari e alla rendicontazione, e sono introdotti ulteriori parametri pertinenti ai corsi riconosciuti. La differenziazione riguarda quindi il contenuto dei requisiti e delle evidenze richieste, mantenendo l'accreditamento quale strumento attraverso cui l'amministrazione regola l'accesso a questo segmento dell'offerta.

La Valle d'Aosta, infine, prevede norme specifiche per la formazione non finanziata per la quale viene richiesto il riconoscimento pubblico. Tale riconoscimento riguarda, in particolare, le attività finalizzate al rilascio di attestazioni valide ai fini dell'accesso a esami di abilitazione, del conseguimento di una qualifica professionale o di un'altra forma di certificazione pubblica, nonché le attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il campo di applicazione delle disposizioni è dunque definito in relazione agli effetti attribuiti alle attestazioni rilasciate e alle caratteristiche delle attività formative considerate.

L'attenzione riservata da molte amministrazioni alla formazione riconosciuta anche quando non è sostenuta da risorse pubbliche mostra che la garanzia di standard di qualità è ritenuta rilevante anche oltre l'ambito della formazione finanziata. Le diverse soluzioni osservate precisano tuttavia che tale estensione non avviene secondo un unico modello: alcune regioni applicano alle due tipologie di offerta le stesse condizioni, altre adattano l'accreditamento alle caratteristiche dei corsi, mentre altre ancora utilizzano strumenti regolativi differenti. Letta insieme ai risultati relativi alla certificazione della qualità e alla consistenza degli elenchi degli organismi accreditati, questa ulteriore dimensione permette di descrivere con maggiore precisione l'ampiezza e l'articolazione dei presìdi territoriali della qualità cui è dedicato l'indicatore 1.

2.2 Indicatore n.2 - Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori

L'indicatore europeo relativo all'investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori si articola in due componenti:

a) quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore;
b) b) ammontare dei fondi investiti, anche per lo sviluppo delle competenze digitali.

Nel confronto con i dispositivi regionali e provinciali di accreditamento è possibile individuare requisiti pertinenti alla prima componente, poiché numerosi sistemi disciplinano l'aggiornamento delle risorse professionali che operano presso gli organismi formativi. Occorre tuttavia distinguere l'obbligo di partecipare ad attività formative, o di pianificarle, dalla quota di insegnanti e formatori che vi partecipano effettivamente, prevista dall'indicatore EQAVET: i requisiti esaminati documentano il presidio regolativo dell'aggiornamento, ma non producono necessariamente tale misura. Per la seconda componente, invece, i dispositivi analizzati non forniscono informazioni comparabili sull'ammontare dei fondi investiti nella formazione degli insegnanti e dei formatori, compresi quelli destinati alle competenze digitali; questo aspetto non rientra pertanto nella comparazione documentale, senza che ciò implichi l'assenza di investimenti realizzati dalle amministrazioni o dagli organismi.

Per comprendere le scelte compiute nei territori in relazione al punto a), è utile richiamare il passaggio introdotto dall'Intesa Stato-Regioni del 2008 rispetto al DM 166/2001. L'Intesa individua cinque processi dei quali le strutture formative devono assicurare il presidio funzionale — direzione, gestione economico-amministrativa, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione ed erogazione — e collega alla qualificazione delle figure responsabili di tali processi l'obbligo di aggiornamento professionale. Nell'ambito del criterio C, *Capacità gestionali e risorse professionali*, è infatti prevista la partecipazione delle figure di presidio ad attività formative interne o esterne all'organizzazione, purché attinenti alla funzione ricoperta, mentre la definizione di un eventuale standard orario minimo è rimessa alle regioni e alle province autonome. Questa impostazione attribuisce all'aggiornamento un ruolo nella capacità dell'organismo di gestire i processi essenziali dell'offerta

formativa, lasciando ai dispositivi territoriali la possibilità di specificare le modalità attraverso cui il requisito deve essere dimostrato.
Le regioni e le province autonome hanno esercitato tale possibilità secondo soluzioni differenti, riconducibili ai tre gruppi riportati nella tabella 2.4.
Il primo comprende i territori che rendono obbligatorio l'aggiornamento delle figure di presidio e stabiliscono una durata minima delle attività formative; il secondo quelli che richiedono almeno la definizione di piani di aggiornamento o di formazione del personale, oppure prevedono un obbligo di aggiornamento senza fissare nella forma qui considerata una soglia oraria minima; il terzo, infine, riunisce i dispositivi nei quali non è previsto uno specifico obbligo di aggiornamento delle risorse umane.
La classificazione riguarda ciò che è prescritto ai fini dell'accreditamento e non descrive, da sola, l'insieme delle iniziative formative eventualmente realizzate nei singoli territori.
Nel primo gruppo gli standard minimi variano sia per il numero di ore richiesto sia per il periodo al quale le attività devono essere riferite. La provincia autonoma di Bolzano e il Molise prevedono almeno ventiquattro ore all'anno per le figure interessate; nella provincia autonoma di Trento lo standard è di sedici ore annue, alle quali si affianca un piano biennale di sviluppo delle risorse umane. L'Umbria richiede la partecipazione, negli ultimi dodici mesi, ad almeno un'attività formativa di durata non inferiore a sedici ore per ciascun responsabile di funzione. Lazio, Liguria e Valle d'Aosta fissano una soglia di ventiquattro ore negli ultimi ventiquattro mesi, mentre in Calabria il requisito è di trenta ore nello stesso arco temporale. Per la Valle d'Aosta va inoltre precisato che tale obbligo si applica ai soggetti accreditati per l'ambito della formazione finanziata.
La provincia autonoma di Trento presenta una configurazione che merita di essere considerata anche oltre lo standard orario previsto per le figure di presidio. Il dispositivo richiede infatti un piano biennale di sviluppo delle risorse umane che operano nella sede formativa, articolato in destinatari, obiettivi, azioni, risorse necessarie, modalità di realizzazione e verifica dello stato di attuazione. Accanto all'aggiornamento delle figure responsabili dei processi, viene dunque prevista una programmazione più ampia dello sviluppo professionale del personale. Anche la diversa estensione delle figure cui si applicano gli obblighi, insieme alle modalità con cui gli organismi devono

documentare le attività svolte, contribuisce a distinguere le soluzioni territoriali che la tabella riunisce nel primo gruppo.
Il secondo gruppo comprende i dispositivi che prevedono almeno la definizione di piani di aggiornamento o formazione del personale, oppure richiedono che le risorse umane siano aggiornate senza stabilire uno standard minimo di durata assimilabile a quelli appena descritti. Si tratta di previsioni di diverso grado di specificità: alcuni sistemi richiedono piani nei quali devono essere indicati elementi quali i destinatari, gli obiettivi, le azioni previste, le risorse necessarie e le modalità di realizzazione, mentre altri formulano il requisito in termini più generali. L'assenza di una soglia oraria non equivale quindi all'assenza di un presidio dell'aggiornamento; segnala piuttosto che la verifica del requisito si fonda su elementi differenti dalla durata minima delle attività formative.
Nel terzo gruppo rientrano Basilicata, Campania, Lombardia, Puglia e Sardegna, i cui dispositivi, secondo la documentazione esaminata, non prevedono uno specifico obbligo di aggiornamento delle risorse umane ai fini dell'accreditamento. Rispetto a questa dimensione, la loro disciplina non riprende quindi la previsione dell'Intesa del 2008 relativa alle figure di presidio. Anche in questo caso, la conclusione riguarda il contenuto dei dispositivi di accreditamento: non consente di affermare che negli stessi territori non siano svolte attività formative per insegnanti, formatori o altre figure professionali, né che gli organismi non investano autonomamente nel loro sviluppo.

Tabella 2.4 Comportamenti delle regioni e delle PA rispetto all'aggiornamento delle risorse umane nei dispositivi di accreditamento

Regioni che prevedono l'obbligo di aggiornamento delle figure di presidio e ne stabiliscono gli standard minimi di durata
PA Bolzano, PA Trento, Calabria, Lazio, Liguria, Molise, Umbria, Valle d'Aosta
Regioni che prevedono almeno la definizione di piani di aggiornamento/formazione del personale
Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Veneto
Regioni che non prevedono l'obbligo di aggiornamento degli insegnanti e formatori
Basilicata, Campania, Lombardia, Puglia, Sardegna

Fonte: elaborazione delle autrici, 2026

L'esame dei dispositivi di accreditamento restituisce tuttavia soltanto una parte delle modalità attraverso cui le amministrazioni territoriali promuovono la formazione e l'aggiornamento delle risorse professionali del sistema.
Nel corso degli anni le regioni e le province autonome hanno potuto promuovere la formazione e l'aggiornamento delle risorse professionali del sistema attraverso bandi, progetti specifici e misure di accompagnamento all'accreditamento, che rispondono a finalità pertinenti all'indicatore ma richiederebbero fonti ulteriori per essere ricostruiti e confrontati sistematicamente.
La distinzione è particolarmente importante per la componente relativa ai fondi investiti: la mancata rilevazione di tali importi nei requisiti di accreditamento non permette di trarre conclusioni sull'entità delle risorse effettivamente destinate allo sviluppo professionale.
Considerati entro il perimetro dell'analisi documentale, i risultati mostrano comunque che sedici dei ventuno dispositivi esaminati prevedono, con diversi gradi di specificità, requisiti relativi all'aggiornamento o alla pianificazione della formazione delle risorse umane.
Ne emerge una diffusa attenzione regolativa alla qualificazione delle professionalità che operano negli organismi formativi, riconosciuta come una delle condizioni attraverso cui sostenere la qualità dell'offerta di istruzione e formazione professionale. Le differenze tra obblighi individuali, standard orari e piani di sviluppo indicano, al tempo stesso, che tale attenzione si traduce in forme di presidio non uniformi, la cui portata va letta in relazione alle figure coinvolte e alle modalità di verifica previste da ciascun sistema territoriale.

2.3 Indicatore n.4 - Tasso di completamento dei programmi di IFP

L'indicatore EQAVET relativo al completamento dei programmi di istruzione e formazione professionale è definito come il «numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali» (Consiglio dell'Unione europea 2020). Esso richiama pertanto la necessità di conoscere sia quanti partecipanti concludano il percorso sia quanti lo interrompano,

distinguendo i risultati in relazione alle caratteristiche dei programmi e delle persone coinvolte.

Nei dispositivi regionali e provinciali di accreditamento, questa dimensione trova riscontro nei requisiti relativi alla rilevazione dell'abbandono e del successo formativo, generalmente collocati nell'ambito del criterio D, *Efficacia ed efficienza*. Già presenti nel DM 166/2001 e confermati dall'Intesa Stato-Regioni del 2008, tali requisiti si sono progressivamente consolidati come strumenti attraverso i quali le amministrazioni osservano gli esiti dei percorsi realizzati dagli organismi erogatori e definiscono condizioni per la valutazione della loro attività. La loro diffusione testimonia il rilievo attribuito al monitoraggio degli esiti nei sistemi di accreditamento, mentre la conoscenza dei livelli effettivamente raggiunti richiede i dati prodotti dalle rilevazioni.

La lettura comparativa delle formule utilizzate nei dispositivi richiede una precisazione. In diversi territori la dimensione dell'abbandono è osservata attraverso il rapporto tra il numero degli allievi presenti alla conclusione del corso e quello degli allievi iscritti o presenti all'avvio: un valore più elevato esprime, in questi casi, una maggiore permanenza nel percorso, mentre la quota di coloro che lo abbandonano rappresenta, a determinate condizioni, la parte complementare.

Altri dispositivi calcolano direttamente la quota degli allievi che non hanno concluso il corso.

Le due modalità possono descrivere il medesimo fenomeno, ma non devono essere confuse nell'interpretazione delle soglie, anche perché le popolazioni poste al numeratore e al denominatore non sono sempre definite in modo identico.

Alcuni sistemi comprendono tra gli esiti considerati positivamente il passaggio a un altro percorso di istruzione o formazione oppure l'ingresso nel lavoro prima della conclusione del corso; altri escludono dal calcolo determinate interruzioni giustificate o applicano regole differenti alle diverse macrotipologie.

Il successo formativo è a sua volta rilevato attraverso rapporti che considerano, secondo le definizioni territoriali, i partecipanti che concludono positivamente l'attività, conseguono un'attestazione o una qualifica oppure risultano idonei alla valutazione finale.

Anche il denominatore può variare, comprendendo gli iscritti, i partecipanti presenti all'avvio o coloro che hanno maturato una determinata frequenza.

La presenza del requisito in più dispositivi segnala dunque una comune attenzione agli esiti formativi, senza rendere immediatamente confrontabili tutti i valori ottenuti.

Come mostra la tabella 2.5, sedici regioni e province autonome prevedono requisiti relativi sia alla dimensione dell'abbandono sia a quella del successo formativo; quattro disciplinano una sola delle due dimensioni considerate nella ricognizione, mentre la Lombardia non ne prevede la rilevazione nei requisiti di accreditamento esaminati. Tra i territori del secondo gruppo, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto rilevano la dimensione dell'abbandono. La Basilicata prevede invece il rapporto tra partecipanti presenti alla conclusione e partecipanti presenti all'avvio, denominandolo nel proprio dispositivo «tasso di successo formativo»: per interpretare questa disposizione occorre quindi considerare sia il nome attribuito al requisito sia ciò che la relativa formula misura.

Tabella 2.5 Presenza della rilevazione del tasso di abbandono e del tasso di successo formativo nei dispositivi di accreditamento di regioni e province autonome

Regioni e province autonome che prevedono la rilevazione di entrambe le dimensioni
PA Bolzano, PA Trento, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta
Regioni che prevedono la rilevazione di una sola dimensione
Dimensione dell'abbandono: Abruzzo, Emilia-Romagna, Veneto.
Rapporto tra partecipanti alla conclusione e all'avvio, denominato 'tasso di successo formativo' nel dispositivo: Basilicata
Regioni che non prevedono la rilevazione delle due dimensioni
Lombardia

Fonte: elaborazione delle autrici, 2026

Entrando nel merito delle specificità dei sistemi territoriali, nella maggior parte dei dispositivi che prevedono la rilevazione di uno o entrambi gli esiti sono definite anche soglie di riferimento, sebbene esse assumano significati diversi in rapporto alla formula adottata. Il Piemonte prevede che la Regione, d'intesa con le Province, deliberi periodicamente i tassi da monitorare e le relative soglie minime; l'Umbria determina i valori di riferimento attraverso un calcolo basato sulle medie e collega i risultati al proprio sistema di premialità. In entrambi i casi, la possibilità di aggiornare i parametri permette di utilizzare la

rilevazione degli esiti nell'ambito di un processo di progressivo miglioramento della qualità. Calabria e Sicilia, pur prevedendo la rilevazione delle dimensioni considerate, non fissano invece nei dispositivi esaminati soglie minime di accettabilità.

Con riferimento alla permanenza degli allievi, una soluzione ricorrente consiste nel richiedere che il numero dei partecipanti presenti o considerati positivamente alla conclusione rappresenti almeno il 70% di quelli presenti all'avvio. Nei casi in cui le due popolazioni siano definite in modo corrispondente, tale soglia equivale a contenere gli abbandoni entro il 30%; l'equivalenza richiede però cautela quando il dispositivo include nel numeratore anche coloro che sono passati ad altri percorsi o hanno trovato occupazione. Alcuni territori adottano standard diversi: in Emilia-Romagna, dove il tasso di abbandono è calcolato direttamente sulla quota dei partecipanti che non concludono il percorso, escludendo le interruzioni per giusta causa, il valore deve essere uguale o inferiore al 20%; in Basilicata lo scostamento previsto tra partecipanti all'avvio e alla conclusione non deve superare il 10%.

Nella provincia autonoma di Trento, la scheda territoriale riporta una soglia almeno pari al 70% per il rapporto tra i partecipanti presenti alla conclusione e quelli presenti all'avvio. La disciplina del Lazio differenzia invece la soglia secondo la tipologia di percorso: il rapporto tra gli utenti presenti alla conclusione, comprendendo anche coloro che sono passati ad altri canali dell'istruzione o della formazione, e gli utenti autorizzati deve raggiungere almeno l'80% per l'obbligo formativo e il 70% per la formazione superiore; tale requisito non è richiesto, nei termini descritti nella scheda, per la formazione continua. In Abruzzo, il dispositivo considera il rapporto tra allievi formati e/o qualificati — eventualmente integrato con quelli transitati, con adeguata documentazione, verso altri canali di istruzione o formazione oppure verso un'attività lavorativa — e allievi avviati: la soglia minima ordinaria è del 70%, mentre scende al 50% per i corsi di IeFP e del Programma GOL. La scheda segnala inoltre una modalità di rilevazione basata sul rapporto tra le ore degli utenti rendicontate e le ore approvate nel progetto.

In alcuni dispositivi la rilevazione degli esiti è collegata a meccanismi che incidono sulla valutazione dell'organismo. Puglia, Campania, Toscana e Umbria utilizzano i risultati relativi alla permanenza o all'abbandono nell'ambito dei propri sistemi di *rating* o di attribuzione di punteggi, prevedendo, secondo

regole territoriali differenti, premialità o penalizzazioni in funzione dei valori rilevati. Il dato assume così una funzione ulteriore rispetto alla descrizione dell'andamento dei percorsi, entrando tra gli elementi considerati nella valutazione delle prestazioni degli erogatori.
Anche per il successo formativo i dispositivi presentano definizioni, soglie e modalità di utilizzo differenziate. La provincia autonoma di Bolzano prevede che il rapporto tra partecipanti formati e partecipanti avviati raggiunga almeno il 75%; nella provincia autonoma di Trento il rapporto tra i partecipanti che conseguono un'attestazione alla conclusione e quelli presenti all'avvio deve essere almeno pari al 50%. In Lazio, per il rapporto tra utenti ai quali è stata rilasciata un'attestazione finale regionale e utenti autorizzati nel progetto, la soglia riportata nella scheda è almeno del 70% per i percorsi di diritto-dovere e di formazione superiore. Campania, Puglia, Toscana e Umbria collegano inoltre, con modalità proprie, i risultati del successo formativo a meccanismi di punteggio o premialità.
La diffusione dei requisiti relativi all'abbandono e al successo formativo mostra che il monitoraggio degli esiti dei percorsi occupa una posizione consolidata nei sistemi territoriali di accreditamento. La comparazione evidenzia tuttavia che questa attenzione comune si traduce in scelte regolative diverse: variano le popolazioni considerate nei rapporti, il trattamento delle interruzioni dovute al passaggio ad altri percorsi o all'ingresso nel lavoro, le soglie applicate alle differenti tipologie formative e gli effetti attribuiti ai risultati nei sistemi di valutazione degli organismi. La lettura congiunta della sintesi comparativa e delle schede territoriali consente pertanto di riconoscere la diffusione di questa dimensione della qualità senza perdere di vista il contenuto specifico delle disposizioni adottate nei singoli territori.

2.4 Indicatore n.5 - Tasso di inserimento a seguito dei programmi di IFP

Nella Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020, l'indicatore relativo all'inserimento successivo ai programmi di istruzione e formazione professionale è articolato in due componenti:

a) destinazione dei discenti di istruzione e formazione professionale in un determinato momento dopo il completamento di un'attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali;
b) quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di un'attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali.

Le due componenti richiedono informazioni collegate, ma distinte: la prima riguarda le diverse destinazioni dei partecipanti dopo la formazione e può comprendere, oltre all'occupazione, il proseguimento degli studi o la partecipazione a ulteriori percorsi formativi; la seconda considera specificamente la quota di coloro che risultano occupati. Questa distinzione assume rilievo nell'analisi dei dispositivi di accreditamento, poiché alcuni prevedono una misura riferita direttamente all'occupazione, mentre altri adottano indicatori compositi nei quali l'ingresso nel lavoro è considerato insieme al rientro nel sistema di istruzione e formazione o all'avvio di un tirocinio. I requisiti territoriali permettono quindi di individuare forme di presidio degli esiti successivi ai percorsi, senza che le misure previste coincidano necessariamente, per definizione e articolazione, con entrambe le componenti dell'indicatore EQAVET.

Nei dispositivi regionali e provinciali, i requisiti relativi agli esiti occupazionali sono generalmente ricondotti al criterio D, *Efficacia ed efficienza*, già presente nel DM 166/2001 e ripreso dall'Intesa Stato-Regioni del 2008. La loro introduzione collega la valutazione degli organismi alla conoscenza dei percorsi successivi degli allievi e consente alle amministrazioni di considerare, tra gli aspetti della qualità dell'offerta, il rapporto tra la formazione erogata e le opportunità di inserimento lavorativo o di prosecuzione degli studi. Le disposizioni adottate nei territori differiscono tuttavia per gli esiti inclusi nel calcolo, per il momento in cui viene osservata la situazione dei partecipanti, per la popolazione utilizzata come denominatore e per gli effetti eventualmente attribuiti ai risultati nei sistemi di valutazione.

Come mostra la tabella 2.6, dieci regioni e province autonome prevedono nei dispositivi la rilevazione di esiti occupazionali, talvolta attraverso una misura che comprende anche altre destinazioni successive al corso. Il Piemonte richiede procedure e strumenti per valutare la ricaduta della formazione sulla professionalità, senza prescrivere uno specifico tasso di occupazione; in dieci regioni, invece, la rilevazione dell'inserimento lavorativo non figura tra i

requisiti di accreditamento esaminati. La classificazione riguarda le disposizioni applicabili agli organismi formativi e non esclude che le amministrazioni rilevino gli esiti occupazionali mediante altre indagini o attività di monitoraggio.

Tabella 2.6 Presenza della rilevazione del tasso inserimento nei dispositivi di accreditamento di regioni e province autonome

Regioni e province autonome che prevedono la rilevazione di esiti occupazionali o di una misura composita comprendente l'occupazione
PA Bolzano, PA Trento, Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria
Regioni che non prevedono la rilevazione dell'inserimento lavorativo ai fini dell'accreditamento
Piemonte
Regioni che non prevedono la rilevazione delle due dimensioni
Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto

Fonte: elaborazione delle autrici, 2026

All'interno del primo gruppo, le differenze tra le misure adottate emergono già considerando gli esiti inclusi nei rispettivi rapporti. La provincia autonoma di Bolzano rileva, a sei mesi dalla conclusione del corso, il livello di occupazione sommando ai destinatari che dichiarano di essere occupati quelli rientrati nel sistema scolastico o universitario e rapportando il risultato ai partecipanti formati; la soglia prevista è pari al 30%. In Emilia-Romagna il *tasso di efficacia complessiva* considera, a sei mesi dal termine dell'attività, gli ex allievi che hanno attivato un rapporto di lavoro, un tirocinio formativo o di orientamento professionale oppure un ulteriore percorso di istruzione o formazione, rapportandoli a tutti gli ex allievi che hanno regolarmente concluso il corso; il valore richiesto è almeno pari al 60%. Entrambi i dispositivi guardano quindi alle destinazioni successive alla formazione, ma la composizione delle misure adottate è diversa e il risultato aggregato non equivale alla sola quota di occupati prevista dal punto b) dell'indicatore europeo.

Anche in Liguria, nelle Marche e in Umbria l'occupazione è considerata insieme alla prosecuzione del percorso formativo. In Liguria l'*indice di efficacia formativa* rapporta gli allievi occupati o rientrati nel sistema formativo agli allievi formati o qualificati; la scheda territoriale indica uno scostamento non

superiore al 30%, che non va confuso con una soglia minima del 30% di allievi occupati. Nelle Marche la misura è calcolata rapportando gli allievi occupati o reinseriti nella scuola agli allievi qualificati; la scheda riporta una soglia del 50%, formulata nel dispositivo nei termini di un valore «minore o uguale». In Umbria il rapporto comprende gli allievi occupati o reinseriti in un ulteriore percorso di istruzione e formazione nei dodici mesi successivi al termine dell'attività, rispetto agli allievi formati o qualificati. La presenza di esiti differenti all'interno dei medesimi rapporti rende queste disposizioni particolarmente pertinenti alla componente dell'indicatore EQAVET relativa alla destinazione degli allievi, pur richiedendo dati disaggregati per distinguere la quota degli occupati dalle altre destinazioni.

Altri dispositivi prevedono misure formulate più direttamente in termini di inserimento occupazionale. Nella provincia autonoma di Trento è rilevato il rapporto tra i partecipanti che risultano occupati alla conclusione dell'attività e quelli presenti all'avvio, con un valore richiesto almeno pari al 30%. Il momento della rilevazione riportato nella scheda coincide dunque con la conclusione del percorso e differisce da quello utilizzato nei territori che osservano gli esiti a sei o dodici mesi. In Calabria la valutazione riguarda gli allievi occupati nei dodici mesi successivi alla fine dell'intervento, rapportati agli iscritti fino all'ultimo giorno dell'attività; tale misura non si applica ai progetti destinati a persone già occupate e non è accompagnata da una soglia minima di accettabilità. La Sardegna richiede invece la rilevazione degli allievi occupati nei sei mesi successivi al termine dell'intervento, rapportati agli iscritti fino all'ultimo giorno dell'attività, senza indicare nella scheda una soglia minima.

La Puglia e la Toscana osservano gli esiti occupazionali nei dodici mesi successivi alla conclusione della formazione, assumendo come riferimento gli allievi iscritti fino all'ultimo giorno dell'attività, e utilizzano i risultati nei rispettivi sistemi di valutazione. In Puglia il sistema di *rating* premia valori uguali o superiori al 5%; in Toscana, invece, un valore inferiore a 0,30 comporta l'attribuzione di un debito, mentre un valore superiore a 0,45 dà luogo all'attribuzione di un credito. Anche in Umbria i risultati concorrono al sistema premiale: la soglia è determinata in rapporto alla media dell'indicatore e allo scarto quadratico medio, con livelli di premialità differenziati. Questi dispositivi attribuiscono quindi alla rilevazione degli esiti una funzione nella valutazione delle prestazioni dell'organismo, oltre a utilizzarla per conoscere la situazione dei partecipanti dopo il percorso.

Il Piemonte presenta una soluzione differente da quelle appena descritte. Il dispositivo non richiede il calcolo di un tasso di occupazione, ma prevede, nell'ambito del processo di monitoraggio e valutazione, che siano definiti procedure e strumenti per valutare i risultati formativi in termini di ricaduta sulla professionalità. Il requisito è pertinente alla conoscenza degli effetti della formazione sulla situazione dei partecipanti, ma non specifica una misura dell'inserimento lavorativo assimilabile a quelle previste nel primo gruppo; per tale ragione il Piemonte è riportato separatamente nella tabella 2.6.

La mancata previsione di un tasso di inserimento nel dispositivo di accreditamento non implica, peraltro, che gli esiti occupazionali non possano essere conosciuti attraverso altri strumenti. Le regioni e le province autonome possono svolgere indagini sul *placement*, utilizzare sistemi informativi o realizzare attività di monitoraggio che non costituiscono requisiti richiesti ai singoli organismi ai fini dell'accreditamento. La ricognizione considera precisamente questi ultimi; l'esame dell'insieme delle informazioni disponibili sulle traiettorie degli ex allievi richiederebbe di integrare l'analisi documentale con ulteriori fonti.

Nel complesso, i dispositivi che richiedono agli organismi di rilevare l'occupazione o le altre destinazioni dopo il percorso attribuiscono agli esiti successivi alla formazione un ruolo nella valutazione della qualità dell'offerta e del suo rapporto con le opportunità di studio e di lavoro. Nei sistemi che collegano i valori rilevati al mantenimento dell'accreditamento o all'attribuzione di crediti e debiti, tale ruolo assume una più esplicita valenza regolativa. La comparazione mostra tuttavia che le misure adottate non descrivono sempre la stessa grandezza: la lettura del loro contributo rispetto all'indicatore EQAVET richiede di distinguere il dato relativo all'occupazione dagli altri esiti compresi nel calcolo, nonché di considerare il tempo trascorso dalla conclusione del percorso e la popolazione assunta come riferimento.

2.5 Indicatore n.6 - Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite

La Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 articola l'indicatore relativo all'utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite in due componenti:

a) informazioni sull'occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali;
b) tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità e alle competenze acquisite.

Le due componenti consentono di osservare aspetti diversi del rapporto tra formazione e lavoro. La prima considera le caratteristiche dell'occupazione svolta dopo il percorso e, nel confronto con i dispositivi di accreditamento, è stata messa in relazione soprattutto con la rilevazione della coerenza tra formazione ricevuta e attività lavorativa successiva. La seconda richiama invece il giudizio delle persone formate e dei datori di lavoro sulle abilità e competenze acquisite. Anche per questo indicatore, pertanto, la presenza di requisiti territoriali attinenti alla coerenza occupazionale o alla soddisfazione costituisce un elemento di confronto con EQAVET, ma occorre verificare quali informazioni siano effettivamente richieste e da quali soggetti provengano.

Per quanto riguarda il punto a), né il DM 166/2001 né l'Intesa Stato-Regioni del 2008 prevedono uno specifico requisito di rilevazione dell'occupazione coerente con il percorso svolto. L'Intesa attribuisce tuttavia rilievo alla promozione di attività formative orientate all'acquisizione di competenze funzionali e spendibili nel mercato del lavoro. Su questa base, alcuni dispositivi territoriali hanno introdotto misure che cercano di osservare non soltanto se gli ex allievi siano occupati — aspetto trattato nell'indicatore 5 — ma anche se l'attività svolta presenti un rapporto con i contenuti, gli obiettivi professionali o il titolo conseguito attraverso la formazione.

Come mostra la tabella 2.7, cinque regioni e province autonome prevedono requisiti riconducibili alla rilevazione o alla valorizzazione dell'inserimento lavorativo coerente, mentre nei restanti sedici dispositivi esaminati tale misura non è prevista. La presenza del requisito è dunque meno diffusa rispetto alla rilevazione dell'inserimento lavorativo in generale; anche nei cinque territori che lo adottano, peraltro, cambiano la definizione della coerenza, il momento in cui viene osservata, la popolazione utilizzata nel calcolo e l'eventuale collegamento con sistemi di punteggio.

Tabella 2.7 Presenza della rilevazione del tasso inserimento lavorativo coerente nei dispositivi di accreditamento di regioni e province autonome

Regioni che prevedono la rilevazione dell'inserimento lavorativo coerente
PA Bolzano, Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria
Regioni che non prevedono la rilevazione dell'inserimento lavorativo coerente
Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, PA Trento, Valle d'Aosta, Veneto

Fonte: elaborazione delle autrici, 2026

Nella provincia autonoma di Bolzano è richiesta la rilevazione del livello di occupazione coerente, calcolato rapportando il numero di destinatari che, a sei mesi dalla conclusione del corso, dichiarano di svolgere un'attività coerente con il percorso frequentato al numero di destinatari che, nello stesso momento, dichiarano di essere occupati. Il valore soglia è fissato al 40%. Il rapporto considera dunque, tra le persone che hanno trovato un'occupazione, quelle per le quali viene dichiarata una corrispondenza tra attività lavorativa e formazione ricevuta.

In Emilia-Romagna il tasso di occupazione coerente riguarda gli ex allievi che hanno regolarmente terminato il percorso e che, nei sei mesi successivi, hanno attivato rapporti di lavoro coerenti, nelle funzioni e nelle mansioni svolte, con i contenuti e gli obiettivi professionali della formazione. Il loro numero è rapportato al totale degli ex allievi che hanno concluso il percorso e hanno attivato un rapporto di lavoro nel medesimo intervallo temporale; il valore richiesto è almeno pari al 70%. Come nel caso di Bolzano, il requisito approfondisce quindi la qualità dell'esito occupazionale, andando oltre la sola rilevazione dell'ingresso nel lavoro.

In Liguria il dispositivo richiede una misura che considera gli allievi che, dopo aver concluso il percorso, hanno trovato un'occupazione coerente con la formazione svolta oppure sono rientrati nel sistema formativo. La scheda territoriale indica uno scostamento non superiore al 30%. L'inclusione del rientro in formazione rende questa misura diversa da quelle costruite esclusivamente sugli occupati: essa valorizza due possibili destinazioni successive al corso e non permette, attraverso il solo valore aggregato, di conoscere separatamente la quota di chi svolge un lavoro coerente.

In Abruzzo la coerenza occupazionale è valorizzata attraverso l'attribuzione di crediti: è assegnato un punto per ciascun allievo formato o qualificato assunto in coerenza con il titolo conseguito, fino a un massimo di quindici punti. L'assunzione deve ricadere nell'anno solare oggetto della valutazione per il mantenimento dell'accreditamento e seguire un'attività formativa conclusa entro i diciotto mesi precedenti l'assunzione o l'avvio dell'attività. Il dispositivo utilizza dunque le informazioni sulle assunzioni coerenti nel proprio sistema di punteggio, secondo una modalità differente dal calcolo di un tasso con soglia minima.

Anche l'Umbria collega la coerenza occupazionale a un sistema premiale. Il livello è calcolato rapportando il numero di allievi occupati, entro dodici mesi dalla conclusione dell'attività formativa, in mansioni coerenti o parzialmente coerenti con la formazione ricevuta al numero degli allievi giunti a fine corso. Il dispositivo non stabilisce una soglia minima fissa: i valori di riferimento sono determinati sulla base della media dell'indicatore e dello scarto quadratico medio e consentono di attribuire livelli differenziati di premialità. Il caso umbro mostra come la rilevazione della coerenza possa essere utilizzata nella valutazione delle prestazioni dell'organismo senza essere associata a un unico valore soglia valido per tutte le rilevazioni.

La seconda componente dell'indicatore riguarda la soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro rispetto alle abilità e competenze acquisite. Sia il DM 166/2001 sia l'Intesa Stato-Regioni del 2008 prevedono requisiti attinenti alla soddisfazione degli allievi, senza richiamare specificamente, nei termini dell'indicatore EQAVET, anche la soddisfazione dei datori di lavoro. Nei dispositivi territoriali la rilevazione del giudizio degli utenti è ampiamente presente; la sua relazione con il punto b) richiede però una lettura attenta, poiché i questionari possono riguardare il servizio formativo nel suo insieme — per esempio l'organizzazione, la docenza o le attrezzature — e non necessariamente le competenze acquisite e la loro utilità nel lavoro.

La tabella 2.8 distingue i dispositivi che associano alla rilevazione della soddisfazione degli utenti una soglia o un criterio quantitativo di valutazione, quelli che prevedono una rilevazione o un esame della soddisfazione senza fissare una soglia minima, e quelli che non richiedono tale rilevazione ai fini dell'accreditamento. La distinzione consente di rappresentare anche i sistemi nei quali i risultati sono utilizzati per attribuire punteggi, senza assimilare automaticamente una soglia premiale a un valore minimo necessario per mantenere l'accreditamento.

Tabella 2.8 Presenza della rilevazione del tasso di soddisfazione nei dispositivi di accreditamento di regioni e province autonome

Regioni che rilevano il tasso di soddisfazione degli utenti e relativa soglia minima
PA Bolzano, PA Trento, Abruzzo Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta
Regioni che rilevano il tasso di soddisfazione degli utenti senza stabilire soglie minime
Sardegna, Umbria, Veneto
Regioni che non rilevano il tasso di soddisfazione degli utenti
Basilicata, Lombardia, Molise, Sicilia

Fonte: elaborazione delle autrici, 2026

La tabella 2.8 evidenzia che, nella maggior parte dei dispositivi, la soddisfazione degli utenti non è soltanto oggetto di rilevazione, ma è associata a parametri per la valutazione dei risultati. Tra le soglie espresse come quota di valutazioni positive, Emilia-Romagna, Marche e Piemonte prevedono un valore pari al 60%; la provincia autonoma di Trento fissa il 60% per i giudizi dei beneficiari diretti delle attività formative, senza stabilire un'analoga soglia per i beneficiari indiretti. Il Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano prevedono una soglia del 70%, mentre Abruzzo, Calabria e Valle d'Aosta riportano un valore pari all'80%. Le formulazioni territoriali non sono tuttavia perfettamente sovrapponibili, poiché possono differire per i destinatari coinvolti, per gli strumenti di raccolta delle valutazioni e per il modo in cui è costruito il rapporto.

Il Lazio adotta una modalità diversa dalla semplice fissazione di una percentuale di utenti soddisfatti: richiede procedure strutturate di rilevazione, il coinvolgimento di almeno l'80% degli utenti e un valore medio delle valutazioni non inferiore a 6 su una scala da 1 a 10; la soglia di riferimento è inoltre stabilita annualmente sulla base dei dati trasmessi dagli organismi. Per questa ragione, l'80% previsto nel dispositivo laziale non va presentato come quota minima di utenti soddisfatti, poiché si riferisce agli utenti intervistati. Anche in Liguria la scheda esprime il requisito attraverso uno *scostamento* non superiore al 30%: tale formulazione va tenuta distinta da una soglia direttamente espressa come quota minima di risposte positive.

Campania, Puglia e Toscana collegano la soddisfazione ai rispettivi sistemi di attribuzione di punteggi. In Puglia, i risultati pari o superiori al 50% delle valutazioni raccolte sono premiati nel sistema di *rating*; in Toscana, un valore inferiore al 51%

comporta l'attribuzione di un debito, mentre un valore superiore all'80% dà luogo a un credito. In Campania, il modello di *rating* considera l'incidenza delle risposte 'soddisfatto' e 'molto soddisfatto' nelle indagini condotte dalla Regione con il coinvolgimento dei discenti: i valori inferiori a 0,3 comportano la massima sottrazione di punteggio prevista per il criterio, mentre quelli superiori a 0,9 determinano l'attribuzione del punteggio massimo. Anche in questi casi il risultato della rilevazione contribuisce alla valutazione dell'organismo, ma le soglie hanno funzioni differenti nei tre sistemi.

I dispositivi si distinguono inoltre per i soggetti ai quali è richiesta una valutazione. Nelle Marche, accanto ai partecipanti, sono coinvolti docenti, tutor e operatori di orientamento. La provincia autonoma di Bolzano prevede la rilevazione della soddisfazione dei destinatari, dei collaboratori impegnati nell'attività formativa e delle aziende; la provincia autonoma di Trento considera i beneficiari diretti e quelli indiretti, tra i quali, ove applicabile, l'impresa o l'organizzazione di provenienza del lavoratore. In Liguria i questionari possono essere somministrati anche a soggetti del contesto socioeconomico-produttivo; in Piemonte sono previste procedure e strumenti per valutare la soddisfazione di allievi, docenti, tutor e aziende, con una valutazione positiva non inferiore al 60% per ciascuna delle parti interessate. Anche la Puglia, per specifiche tipologie formative, contempla il coinvolgimento di ulteriori soggetti interessati agli esiti, tra cui le imprese. La presenza del punto di vista aziendale in alcuni dispositivi amplia le informazioni disponibili, pur richiedendo di verificare se il giudizio raccolto riguardi specificamente le competenze acquisite dagli allievi oppure aspetti più generali del servizio formativo.

Nella colonna centrale della tabella 2.8 sono riportati i territori nei quali la soddisfazione è oggetto di una procedura di rilevazione o di esame, senza che la scheda individui una soglia minima fissa. In Sardegna è richiesta una valutazione *ex post* in grado di produrre risultati quantitativi sul livello di soddisfazione, ma non è stabilito un valore soglia. In Umbria il dispositivo prevede procedure di rilevazione della *customer satisfaction*, senza definire requisiti quantitativi o strumenti specifici. Il Veneto non prescrive la rilevazione di un tasso di soddisfazione; richiede tuttavia, nell'ambito del riesame della direzione, l'esame degli andamenti relativi alla soddisfazione dei clienti o utenti e delle informazioni di ritorno provenienti dalle parti interessate. La sua collocazione nella colonna centrale segnala quindi la presenza di un requisito di esame della soddisfazione, distinto dall'obbligo di calcolare un tasso.

Nell'ultima colonna sono indicate le regioni i cui dispositivi, secondo le schede esaminate, non prevedono una specifica rilevazione della soddisfazione degli utenti ai fini dell'accreditamento. Come per gli esiti occupazionali, questa classificazione riguarda il contenuto dei requisiti territoriali e non esclude che la soddisfazione possa essere conosciuta mediante indagini specifiche o altre attività di monitoraggio condotte dalle amministrazioni e dagli organismi formativi.
Nel complesso, il confronto relativo all'indicatore 6 mostra una diffusione più circoscritta dei requisiti sulla coerenza dell'occupazione e una presenza assai più ampia di disposizioni sulla soddisfazione degli utenti. L'accreditamento può contribuire a mantenere l'attenzione degli erogatori sia sugli esiti successivi ai percorsi sia sul giudizio espresso dai destinatari dei servizi, soprattutto quando tali informazioni entrano nei sistemi di valutazione e premialità. La formulazione dell'indicatore EQAVET richiama tuttavia un ulteriore aspetto: per comprendere il valore delle competenze sviluppate nei contesti di lavoro, al giudizio delle persone formate può affiancarsi quello dei datori di lavoro. Alcuni dispositivi hanno introdotto forme di coinvolgimento delle aziende; la comparazione permette di individuare queste aperture e, al tempo stesso, di distinguere la valutazione generale del servizio dalla soddisfazione specificamente riferita alle abilità e competenze acquisite.

2.6 Indicatore n.8 - Prevalenza di categorie vulnerabili

L'indicatore europeo si articola in due sottoindicatori:

a) percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, in una regione o in un determinato bacino d'occupazione, per età e per genere;
b) tasso di successo delle categorie svantaggiate, per età e per genere.

Il DM 166/2001 prevedeva la possibilità di ottenere un accreditamento specifico per l'area dello svantaggio nell'ambito delle macrotipologie formative. Anche l'Intesa Stato-Regioni del 2008 conferma l'attenzione per l'accesso alla formazione delle persone in condizioni di svantaggio, collocandola in un impianto che attribuisce rilievo all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e alla possibilità di fruire dei servizi formativi in relazione alla diversità dei bisogni individuali. Nel passaggio tra i due provvedimenti, dunque, permane l'esigenza di assicurare condizioni adeguate all'erogazione degli interventi rivolti a queste

persone, pur potendo tale esigenza essere tradotta nei dispositivi regionali attraverso soluzioni differenti.

La formulazione dell'indicatore EQAVET richiede informazioni quantitative sulla partecipazione e sul successo formativo delle categorie svantaggiate, disaggregate per età e genere. I requisiti di accreditamento esaminati non prevedono, in termini generali, la produzione di entrambe queste misure secondo le disaggregazioni indicate dall'indicatore. Il confronto documentale consente tuttavia di osservare come i dispositivi regionali affrontino la formazione rivolta a persone vulnerabili: alcuni individuano un'area o un ambito di accreditamento dedicato, altri stabiliscono requisiti relativi alle risorse professionali, agli spazi, alle procedure di accompagnamento o alle relazioni con i servizi territoriali. Si tratta di elementi che riguardano le condizioni di erogazione e di accessibilità dell'offerta formativa e che, pertanto, devono essere tenuti distinti dalla rilevazione della prevalenza dei partecipanti e del loro tasso di successo richiesta dall'indicatore europeo.

Come mostra la tabella 2.9, i ventuno dispositivi territoriali possono essere ricondotti a tre gruppi. Nel primo rientrano sei regioni che prevedono un'area, una macrotipologia o un ambito di accreditamento specificamente riferito alle persone in condizioni di svantaggio; nel secondo, nove regioni e province autonome che introducono requisiti o procedure pertinenti senza istituire un ambito dedicato; nel terzo, sei regioni nelle cui schede non risultano requisiti specifici in materia nell'ambito del dispositivo di accreditamento esaminato. La distinzione descrive le modalità con cui l'attenzione alle categorie vulnerabili è formalizzata nell'accreditamento e non costituisce una graduatoria dell'accessibilità o dell'efficacia dei rispettivi sistemi formativi.

Tabella 2.9 Modalità di disciplina della formazione rivolta alle categorie vulnerabili nei dispositivi di accreditamento delle regioni e delle province autonome

Regioni con un'area, una macrotipologia o un ambito di accreditamento dedicato
Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Sardegna
Regioni e province autonome con requisiti o procedure specifici, senza un ambito dedicato
PA Bolzano, PA Trento, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta, Veneto
Regioni in cui non risultano requisiti specifici nel dispositivo di accreditamento
Basilicata, Campania, Molise, Sicilia, Toscana, Umbria

Fonte: elaborazione delle autrici, 2026

Nel primo gruppo, la previsione di un ambito dedicato si accompagna a requisiti che variano in funzione delle caratteristiche dei dispositivi. In Abruzzo, l'accreditamento per utenze speciali può essere richiesto per una o più categorie di destinatari e comporta condizioni ulteriori riguardanti l'esperienza delle figure professionali, l'idoneità degli spazi e le relazioni con i servizi del territorio. La Calabria rilascia l'accreditamento nell'area dello svantaggio all'interno delle macrotipologie formative, subordinandolo al possesso di specifici requisiti di esperienza e alla disponibilità di figure professionali specializzate. Il Friuli Venezia Giulia prevede l'accreditamento per *ambiti speciali*, articolato in relazione alle macrotipologie formative e accompagnato da requisiti aggiuntivi concernenti strutture, attrezzature e risorse umane. Nel Lazio l'accreditamento per l'area dello svantaggio è riferito alla specifica tipologia di utenza indicata dall'organismo e richiede ulteriori condizioni relative alle competenze professionali, agli spazi e alle relazioni territoriali. La Liguria individua una macrotipologia per le fasce deboli, alla quale associa specifiche condizioni nell'ambito dell'efficacia, dell'efficienza e delle interrelazioni con il territorio; la Sardegna, infine, contempla l'accreditamento per l'area dello svantaggio nell'ambito della formazione superiore e continua, richiedendo la presenza di almeno una figura professionale tra quelle indicate dal dispositivo. Anche all'interno di questo gruppo, pertanto, la scelta di identificare un'area dedicata si traduce in configurazioni regolative differenti.

Il secondo gruppo presenta soluzioni più eterogenee, che intervengono su aspetti specifici dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi. In Piemonte è

prevista una procedura per le attività di supporto e accompagnamento delle persone appartenenti alle categorie svantaggiate: essa comprende l'individuazione delle difficoltà di apprendimento, la programmazione e la documentazione delle azioni di recupero, la definizione di tempi e risorse dedicati e il ricorso, ove necessario, a personale esperto, tra cui psicologi e orientatori. Il dispositivo richiede inoltre una banca dati contenente i riferimenti dei servizi socioassistenziali pertinenti. In Lombardia, pur in assenza di un accreditamento specifico per la formazione rivolta alle categorie vulnerabili, all'avvio dei servizi interessati deve essere assicurata la disponibilità delle funzioni di formatore a sostegno della disabilità, per la sezione A, e di coordinamento disabilità, per le sezioni A e B.

La Valle d'Aosta contempla, tra gli standard minimi di competenza degli operatori della formazione professionale, la competenza facoltativa relativa alla progettazione di interventi rivolti alle fasce deboli. Il Veneto include tra le funzioni di presidio quella dello psicologo o pedagogista, riferita all'accoglienza e all'accompagnamento nei percorsi di formazione individualizzata, nonché alla progettazione di moduli destinati a persone a rischio di esclusione sociale. In Emilia-Romagna, nell'ambito della «Formazione per l'accesso all'occupazione, continua e permanente», la realizzazione di attività rivolte a persone in condizioni di svantaggio comporta requisiti aggiuntivi relativi alle capacità gestionali e alle competenze professionali, alle relazioni con il territorio e alle procedure per i servizi di orientamento.

Un'altra componente ricorrente riguarda il raccordo con i soggetti che operano nel contesto sociale e socioassistenziale. Nella PA di Bolzano, il criterio relativo alle relazioni con il territorio attribuisce rilievo ai rapporti con i soggetti che svolgono funzioni sociali, comprese le organizzazioni impegnate nella tutela delle persone con disabilità e delle fasce deboli. La PA di Trento richiede, per l'erogazione di servizi formativi a favore di studenti con bisogni educativi speciali, la documentazione dei contatti con soggetti legati alle diverse utenze e tre protocolli di collaborazione con enti pertinenti; tra questi possono figurare anche enti del Terzo settore. Nelle Marche, la Carta della qualità degli organismi che operano con persone appartenenti all'area dello svantaggio deve dare evidenza della realizzazione di incontri periodici con i servizi sociali. La Puglia, infine, richiede che le attività di formazione e orientamento rivolte a utenze speciali si svolgano in spazi adeguatamente attrezzati e idonei ai destinatari, le cui caratteristiche sono precisate nei relativi bandi.

Nelle sei regioni comprese nel terzo gruppo, non sono stati individuati un'area di accreditamento dedicata né requisiti specifici per le categorie vulnerabili all'interno dei dispositivi esaminati. Questa classificazione riguarda esclusivamente il contenuto dei dispositivi di accreditamento: non consente di concludere che tali regioni non realizzino interventi rivolti alle persone in condizioni di svantaggio o che non prevedano condizioni particolari in altri atti. La normativa della Campania, ad esempio, precisa che eventuali requisiti sono definiti di volta in volta negli avvisi pubblici.
Nel complesso, l'analisi evidenzia un'attenzione diffusa alle condizioni che possono rendere fruibili i percorsi formativi per persone con bisogni differenti, espressa soprattutto attraverso requisiti professionali, organizzativi, strutturali e di raccordo territoriale. Rimane invece limitata, nei dispositivi di accreditamento esaminati, la corrispondenza con l'oggetto quantitativo dell'indicatore 8: conoscere la presenza di un ambito dedicato o di requisiti aggiuntivi non permette, di per sé, di determinare la quota dei partecipanti appartenenti a categorie svantaggiate né il loro tasso di successo, distinti per età e genere.

2.7 Indicatore n.9 - Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro

L'indicatore europeo si articola in due sottoindicatori:

a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli;
b) prova dell'uso di tali meccanismi e della loro efficacia.

L'analisi dei fabbisogni costituisce una funzione rilevante per la qualità dell'offerta formativa, poiché permette di mettere in relazione la progettazione degli interventi con l'evoluzione delle competenze richieste dalle persone, dalle imprese e dai territori. La sua presenza tra i processi considerati dai sistemi di accreditamento risale al DM 166/2001 ed è confermata dall'Intesa Stato-Regioni del 2008, che individua nell'analisi e definizione dei fabbisogni uno dei processi da presidiare all'interno degli organismi formativi. Per la figura responsabile di tale presidio, l'Intesa definisce standard riferiti al titolo di studio e all'esperienza professionale, alla continuità dell'impegno e all'aggiornamento delle competenze, lasciando spazio alle amministrazioni regionali e provinciali per la declinazione dei requisiti nei rispettivi dispositivi.

All'analisi svolta all'interno dell'organismo si affianca la capacità di mantenere relazioni con il contesto in cui esso opera. Tanto il DM 166/2001 quanto l'Intesa del 2008 attribuiscono rilievo, nell'ambito del criterio relativo alle relazioni con il territorio, ai rapporti con gli attori del sistema economico, sociale e formativo: tali rapporti possono offrire informazioni sulle trasformazioni della domanda di competenze e contribuire alla definizione di percorsi pertinenti rispetto ai fabbisogni rilevati. Presidio organizzativo e relazioni territoriali rappresentano, quindi, due componenti da considerare congiuntamente nel confronto con l'indicatore 9, fermo restando che la presenza di una figura responsabile o di accordi di collaborazione non dimostra, da sola, né l'impiego delle informazioni raccolte nella progettazione formativa né l'efficacia dei meccanismi di rilevazione.

La prima componente presenta una diffusione ampia, sebbene non uniforme. Come riportato nella tabella 2.10, sedici regioni e province autonome prevedono il presidio del processo di analisi e definizione dei fabbisogni mediante una figura espressamente individuata, mentre cinque non richiedono, nei dispositivi esaminati, un responsabile dedicato. Nei territori appartenenti al primo gruppo, i requisiti professionali e le modalità di esercizio della funzione assumono configurazioni differenti: possono riguardare il titolo di studio, l'esperienza maturata nell'analisi dei fabbisogni o in altri ambiti della formazione, l'aggiornamento, la continuità del rapporto con l'organismo e il tempo da destinare alle attività di presidio. La distinzione proposta nella tabella riguarda dunque l'obbligo di individuare una figura specifica, senza esaurire la varietà delle modalità con cui i dispositivi regolano l'analisi dei fabbisogni.

Tabella 2.10 Presenza di una figura dedicata al presidio del processo di analisi e definizione dei fabbisogni nei dispositivi di accreditamento delle regioni e delle province autonome

Regioni e province autonome che richiedono una figura dedicata al presidio del processo
PA Bolzano, PA Trento, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta
Regioni che non richiedono una figura dedicata al presidio del processo
Campania, Lombardia, Sardegna, Toscana, Veneto

Fonte: elaborazione delle autrici, 2026

L'obbligo di individuare un responsabile del processo è accompagnato, in alcuni sistemi, dalla richiesta di procedure strutturate per la raccolta e l'interpretazione delle informazioni. Nella PA di Bolzano, ad esempio, l'attività di analisi contempla la rilevazione di dati quantitativi e qualitativi e la realizzazione di indagini riferite alle esigenze dei destinatari; in Piemonte è prevista una procedura che specifica responsabilità, fonti informative, modalità di rilevazione periodica, analisi dei dati e registrazioni conseguenti. L'Umbria associa alla presenza del responsabile una procedura per l'analisi e la definizione dei fabbisogni, mentre la Valle d'Aosta richiede una metodologia strutturata che espliciti fonti, soggetti coinvolti, strumenti di osservazione, gestione delle informazioni e risultati dell'attività. Nel Friuli Venezia Giulia, oltre all'individuazione di un referente, il dispositivo prevede modalità strutturate di lettura dei fabbisogni occupazionali e aziendali e un sistema documentato di rilevazione dei fabbisogni formativi e professionali. Questi esempi mostrano come, in alcuni casi, il requisito organizzativo sia integrato da indicazioni riguardanti il processo di analisi e la documentazione delle sue attività.

L'assenza di una figura dedicata nei cinque dispositivi collocati nella seconda colonna non equivale, invece, all'assenza di meccanismi pertinenti all'indicatore. Il caso della Toscana è significativo: pur non imponendo la presenza del responsabile dell'analisi dei fabbisogni, il dispositivo richiede che l'organismo abbia realizzato, o abbia collaborato alla realizzazione, negli ultimi tre anni, di indagini sull'andamento del mercato del lavoro e sull'individuazione dei fabbisogni formativi. In Campania l'attenzione alle relazioni con il contesto si esprime attraverso la valorizzazione dei partenariati tecnico-operativi e tecnico-scientifici nell'ambito del sistema di rating; in Lombardia è richiesta la

promozione di partenariati sociali ed economici con il territorio; in Sardegna sono previste relazioni con soggetti del sistema produttivo e un archivio di potenziali interlocutori; in Veneto devono essere documentati i rapporti stabili con le istituzioni, le associazioni e i soggetti socioeconomici, insieme alla procedura di gestione delle relazioni esterne. Per questi territori, pertanto, la seconda colonna della tabella 2.10 descrive esclusivamente la mancata previsione di una figura responsabile espressamente dedicata.

Il criterio relativo alle relazioni con il territorio è presente nei dispositivi delle regioni e delle due province autonome, ma il contenuto dei requisiti richiesti varia sensibilmente. In alcuni casi è sufficiente documentare l'esistenza di rapporti o accordi con soggetti istituzionali, sociali ed economici; in altri, le relazioni devono assumere carattere stabile, prevedere obiettivi e modalità di collaborazione espliciti oppure produrre informazioni utilizzabili nella costruzione dell'offerta formativa. La PA di Trento, ad esempio, richiede uno strumento formale e continuativo di confronto per la lettura dei fabbisogni espressi dal territorio e la dimostrazione del suo utilizzo con cadenza almeno semestrale. Nelle Marche, l'osservazione del contesto socioeconomico deve essere formalizzata almeno semestralmente e anche per il dispositivo di relazione con gli attori territoriali è richiesta la dimostrazione periodica dell'utilizzo. In Calabria, il requisito relativo alle relazioni con il contesto locale comprende la realizzazione, o la collaborazione alla realizzazione, di indagini sull'evoluzione del mercato del lavoro e sui fabbisogni formativi; in Emilia-Romagna, tra le forme di relazione documentabili figurano i comitati tecnico-scientifici finalizzati anche all'anticipazione dei fabbisogni professionali e alla collaborazione nella progettazione dei percorsi.

Queste differenze assumono particolare rilievo rispetto alla distinzione tra i due sottoindicatori EQAVET. Le figure di presidio, le procedure di analisi, le indagini e le modalità di confronto con gli attori territoriali forniscono informazioni sui meccanismi predisposti per individuare le esigenze formative e professionali, contribuendo alla lettura del sottoindicatore 9a. In alcuni dispositivi, la richiesta di documentare la realizzazione delle indagini o la continuità delle relazioni territoriali introduce anche elementi di verifica delle attività svolte. Tali prescrizioni non consentono tuttavia di accertare l'effettiva utilizzazione delle informazioni raccolte nella programmazione formativa né di valutarne l'efficacia, aspetti ai quali si riferisce il sottoindicatore 9b e che non rientrano nell'ambito della presente comparazione.

3 Risultati dell'analisi

Il confronto tra gli indicatori EQAVET e i dispositivi regionali e provinciali di accreditamento restituisce un quadro nel quale le principali dimensioni della qualità richiamate dal riferimento europeo trovano un riscontro diffuso, sebbene con differenze significative tra gli ambiti considerati e le modalità attraverso cui vengono disciplinati. L'analisi evidenzia, in particolare, una maggiore presenza di requisiti relativi alle condizioni organizzative e professionali degli organismi formativi, al monitoraggio dei percorsi e al raccordo con il territorio, mentre risultano meno diffuse le disposizioni riguardanti gli esiti occupazionali e l'utilizzo delle competenze acquisite.

Questi risultati si inseriscono nel processo di evoluzione dei sistemi italiani di accreditamento, avviato alla fine degli anni Novanta e sviluppatosi attraverso il DM n. 166/2001 e l'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008. Nel corso del tempo, ai requisiti inizialmente riferiti soprattutto alle condizioni strutturali, organizzative e professionali si sono affiancati criteri riguardanti l'efficacia delle attività formative, le relazioni con il contesto economico e sociale e, in alcuni casi, gli esiti dei percorsi. L'accreditamento ha così assunto una funzione che non si esaurisce nella verifica delle condizioni di accesso al sistema della formazione finanziata, ma comprende anche la definizione di requisiti e responsabilità relativi all'organizzazione e alla gestione dell'offerta formativa. Le differenze riscontrate tra i dispositivi territoriali possono essere interpretate anche alla luce di questo percorso di evoluzione normativa, caratterizzato da revisioni e aggiornamenti intervenuti con tempi e modalità differenti. Alcune delle configurazioni osservate potrebbero quindi riflettere la stratificazione di requisiti introdotti in fasi diverse, oltre alle specifiche scelte regolative delle amministrazioni regionali e provinciali.

In questo contesto, il rapporto con EQAVET non può essere interpretato come una corrispondenza diretta tra due sistemi di indicatori. I dispositivi di accreditamento stabiliscono requisiti che gli organismi formativi devono possedere o rispettare, mentre gli indicatori europei sono finalizzati a sostenere l'osservazione e il miglioramento della qualità dell'istruzione e formazione professionale attraverso informazioni relative ai sistemi, agli erogatori, ai partecipanti e ai risultati. Il confronto permette quindi di individuare quali dimensioni della qualità siano richiamate dalle disposizioni regionali e provinciali e con quali modalità, senza che la presenza di un requisito possa essere assunta come misura dell'indicatore europeo o come evidenza dell'efficacia degli interventi formativi.

La tabella 3.1 offre una sintesi dei risultati della ricognizione, riportando per ciascun indicatore selezionato i requisiti considerati pertinenti, il numero dei territori nei quali sono stati individuati e la relativa distribuzione. La lettura congiunta delle diverse dimensioni consente di riconoscere sia gli elementi comuni ai sistemi di accreditamento sia gli ambiti nei quali emergono differenze più marcate.

Tabella 3.1 Requisiti dei dispositivi regionali e provinciali di accreditamento riconducibili agli indicatori EQAVET selezionati

Indicatori EQAVET			Requisiti dei dispositivi di accreditamento considerati nell'analisi	Regioni e province autonome con i requisiti indicati	
1	**Pertinenza dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale**	a) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa	obbligo della certificazione di qualità o procedure semplificate per i soggetti certificati	20	PA Bolzano, PA Trento, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto
		b) quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati	numero degli organismi formativi accreditati	21	Tutte le regioni/PA
2	**Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori**	a) quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore	aggiornamento delle risorse umane che operano nelle strutture formative accreditate	16	PA Bolzano, PA Trento, Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto
	Tasso di completamento dei programmi di IFP	numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali	rilevazione del tasso di abbandono e/o di successo formativo	20	PA Bolzano, PA Trento, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto

Segue

Tabella segue

Indicatori EQAVET			Requisiti dei dispositivi di accreditamento considerati nell'analisi	Regioni e province autonome con i requisiti indicati	
5	**Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP**	a) destinazione dei discenti IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali	rilevazione degli esiti occupazionali e/o di misure composite che comprendono l'occupazione	10	PA Bolzano, PA Trento, Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria
		b) quota di discenti occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali			

Segue

Segue tabella

Indicatori EQAVET			Requisiti dei dispositivi di accreditamento considerati nell'analisi	Regioni e province autonome con i requisiti indicati	
6	**Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite**	a) informazioni sull' occupazione svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali	rilevazione dell'inserimento lavorativo coerente con la formazione	5	PA Bolzano, Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria
		b) tasso di soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle abilità/competenze acquisite	rilevazione del tasso di soddisfazione degli utenti	17	PA Bolzano, PA Trento, Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto
8	**Prevalenza di categorie vulnerabili**	a) percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate, per età e per sesso	macrotipologia o requisiti specifici per la formazione rivolta a categorie svantaggiate	15	PA Bolzano, PA Trento, Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Valle d'Aosta, Veneto
9	**Meccanismi per individuare le esigenze di formazione del mercato del lavoro**	a) informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare le mutevoli esigenze ai vari livelli	presenza di figure di presidio e/o procedure per l'analisi dei fabbisogni; requisiti relativi a relazioni con il territorio	21	Tutte le regioni/PA

Fonte: elaborazione delle autrici sulla normativa regionale e provinciale per l'accreditamento, 2026

Una prima evidenza riguarda l'ampia diffusione delle disposizioni riconducibili all'indicatore 1, relativo ai sistemi di garanzia della qualità. In venti territori i dispositivi prevedono l'obbligo della certificazione di qualità oppure procedure semplificate per gli organismi che ne sono in possesso. La certificazione assume quindi un ruolo significativo nei sistemi di accreditamento, sebbene con funzioni differenti: in alcuni casi costituisce una condizione richiesta per l'accesso o il mantenimento dell'accreditamento, mentre in altri consente semplificazioni procedurali o il riconoscimento di elementi premiali.

Per quanto riguarda il sottoindicatore 1b, tutti i ventuno territori dispongono dell'informazione relativa al numero degli organismi accreditati. Tale risultato riflette la natura stessa dei sistemi esaminati e non implica la possibilità di calcolare la quota di erogatori accreditati rispetto all'insieme dei soggetti che operano nel settore. La disponibilità del dato numerico sugli organismi accreditati non coincide, infatti, con quella dell'universo di riferimento necessario per costruire l'indicatore europeo.

La qualificazione delle risorse professionali rappresenta un secondo ambito nel quale si osserva una presenza significativa di requisiti. In sedici regioni e province autonome i dispositivi prevedono obblighi di aggiornamento delle risorse umane, riconducibili alla dimensione considerata dal sottoindicatore 2a. Le disposizioni assumono forme diverse, che comprendono piani di sviluppo professionale, partecipazione ad attività formative e requisiti di aggiornamento riferiti alle figure responsabili dei principali processi organizzativi e formativi.

La diffusione di tali prescrizioni testimonia l'attenzione attribuita alla qualificazione del personale quale componente della qualità dell'offerta. Al tempo stesso, emerge una differenza rispetto alla formulazione dell'indicatore EQAVET, che riguarda la quota di insegnanti e formatori effettivamente coinvolti in attività di formazione ulteriore. I dispositivi esaminati consentono di rilevare la presenza di obblighi o procedure di aggiornamento, ma non di ricostruire in modo comparabile la partecipazione effettiva del personale. Il dato conferma, pertanto, la rilevanza attribuita alla dimensione professionale, senza fornire una misura degli investimenti realizzati o della loro diffusione tra gli operatori.

Un ulteriore elemento di convergenza riguarda il monitoraggio degli esiti dei percorsi formativi. In venti territori sono presenti disposizioni relative alla rilevazione del tasso di abbandono e/o del successo formativo, riconducibili all'indicatore 4. Si tratta di una delle dimensioni maggiormente diffuse nei

dispositivi analizzati, anche se le modalità di rilevazione e di utilizzo dei risultati non sono uniformi. Sedici sistemi considerano sia il completamento sia l'abbandono dei percorsi, mentre quattro prevedono soltanto la rilevazione dell'abbandono. In un territorio non sono stati individuati requisiti riferibili a queste dimensioni.

Le differenze riguardano anche il ruolo attribuito ai risultati. In alcuni dispositivi vengono stabilite soglie minime da rispettare, in altri gli esiti concorrono a sistemi di rating o premialità, oppure costituiscono informazioni da acquisire nell'ambito delle procedure di monitoraggio. Ne emerge un'attenzione diffusa alla conclusione dei percorsi, che tuttavia si traduce in strumenti regolativi differenti. La presenza di questi requisiti non consente quindi di confrontare direttamente i risultati formativi conseguiti nei diversi territori, ma permette di osservare il peso attribuito al monitoraggio degli esiti nei rispettivi sistemi di accreditamento. Le diverse modalità di utilizzo degli esiti possono riflettere anche le differenti funzioni attribuite all'accreditamento nei sistemi territoriali, come strumento di verifica del rispetto di determinati standard oppure come dispositivo che concorre alla valutazione delle prestazioni degli organismi formativi.

La situazione appare diversa quando si considerano gli esiti successivi alla conclusione dei percorsi. In dieci regioni e province autonome sono presenti requisiti relativi alla rilevazione degli esiti occupazionali o di misure composite che comprendono l'occupazione, riconducibili all'indicatore 5. La comparazione evidenzia quindi una minore diffusione di questa dimensione rispetto al monitoraggio del completamento dei percorsi, accompagnata da differenze nelle modalità di rilevazione e nei criteri utilizzati. Un caso particolare è rappresentato dal Piemonte, il cui dispositivo, pur non prevedendo la rilevazione del tasso di inserimento occupazionale, richiede procedure e strumenti per valutare le ricadute dei risultati formativi sulla professionalità. Questa disposizione testimonia un'attenzione agli effetti della formazione, senza tuttavia configurare una rilevazione dell'inserimento lavorativo assimilabile a quelle previste negli altri dieci territori.

Ancora più circoscritta è la presenza di requisiti relativi alla coerenza tra la formazione frequentata e l'occupazione successivamente svolta, considerata nel confronto con il sottoindicatore 6a. Soltanto cinque dispositivi prevedono disposizioni riconducibili a questa dimensione. La distanza rispetto alla diffusione dei requisiti sul completamento dei percorsi e sull'inserimento occupazionale costituisce uno dei risultati più significativi dell'analisi. Essa

mostra come l'attenzione agli esiti tenda a concentrarsi maggiormente sulla conclusione delle attività formative e, in misura inferiore, sull'accesso all'occupazione, mentre la verifica della corrispondenza tra competenze acquisite e lavoro svolto trova un riscontro più limitato nei sistemi di accreditamento.

Questa differenza assume particolare rilievo se si considera che l'inserimento lavorativo e l'utilizzo delle competenze rappresentano dimensioni distinte della qualità della formazione. La presenza di un'occupazione dopo la conclusione di un percorso non permette, da sola, di stabilire in quale misura le competenze sviluppate siano effettivamente utilizzate nel contesto professionale. La valutazione di tale relazione richiede informazioni più specifiche sulle caratteristiche dell'attività lavorativa, sul percorso formativo frequentato e sulle condizioni nelle quali avviene la transizione verso il lavoro.

In questa prospettiva, il contributo dedicato all'analisi della qualità dell'IFP italiana attraverso il quadro EQAVET (Mazzanti *et al.* 2026) offre un riferimento utile per collocare i risultati della presente ricerca in una riflessione più ampia sul rapporto tra indicatori, evidenze empiriche e miglioramento della qualità. Pur muovendosi su un piano diverso da quello della ricognizione normativa, lo studio richiama l'importanza di disporre di informazioni che consentano di osservare non soltanto le condizioni di erogazione della formazione, ma anche i risultati dei percorsi e le loro relazioni con le esperienze successive dei partecipanti. Il confronto tra i due piani di analisi mette in evidenza l'utilità di un maggiore raccordo tra requisiti di accreditamento e strumenti di monitoraggio, senza presupporre che le informazioni necessarie alla valutazione debbano essere prodotte esclusivamente nell'ambito delle procedure di accreditamento.

Una presenza più ampia si osserva per la rilevazione della soddisfazione degli utenti, prevista in diciassette dispositivi e considerata nel confronto con il sottoindicatore 6b. Anche in questo caso, tuttavia, la corrispondenza con EQAVET è parziale. L'indicatore europeo richiama la soddisfazione delle persone e dei datori di lavoro in relazione alle competenze acquisite, mentre le disposizioni regionali si concentrano prevalentemente sulla valutazione espressa dai partecipanti rispetto all'esperienza formativa. Soltanto alcuni sistemi prevedono il coinvolgimento delle imprese o di altri soggetti del contesto produttivo.

La rilevazione della soddisfazione costituisce una componente importante dei processi di assicurazione della qualità, poiché permette di acquisire informazioni sull'esperienza degli utenti e di individuare possibili ambiti di miglioramento. Tuttavia, il giudizio positivo su un percorso formativo non coincide necessariamente con una valutazione delle competenze sviluppate o della loro spendibilità professionale. La distinzione tra queste dimensioni contribuisce a spiegare perché una diffusione relativamente elevata delle procedure di soddisfazione possa accompagnarsi a una presenza molto più limitata di requisiti relativi all'utilizzo delle competenze nel lavoro.

Per quanto riguarda l'attenzione alle categorie vulnerabili, quindici dispositivi prevedono una macrotipologia, un ambito di accreditamento oppure requisiti specifici per la formazione rivolta a persone in condizioni di svantaggio. La presenza di tali disposizioni evidenzia il riconoscimento di esigenze differenziate nell'accesso e nella partecipazione alla formazione, attraverso requisiti che possono riguardare le competenze del personale, l'adeguatezza delle strutture e le relazioni con i servizi territoriali.

Il raccordo con l'indicatore 8 rimane tuttavia circoscritto alla presenza di disposizioni dedicate a queste utenze. Il sottoindicatore 8a richiede infatti informazioni sulla partecipazione delle categorie svantaggiate, mentre i requisiti di accreditamento esaminati riguardano principalmente le condizioni che gli organismi devono garantire per l'erogazione dei servizi. L'analisi documenta quindi l'attenzione regolativa all'inclusione, ma non consente di ricostruire la partecipazione effettiva dei diversi gruppi né i risultati conseguiti.

Un risultato particolarmente significativo riguarda infine l'indicatore 9, relativo ai meccanismi per l'individuazione dei fabbisogni del mercato del lavoro. Tutti i ventuno territori prevedono disposizioni riconducibili a questa dimensione. In sedici sistemi è richiesta una figura specificamente incaricata dell'analisi dei fabbisogni, mentre negli altri la funzione viene presidiata attraverso differenti assetti organizzativi o procedure. In tutti i dispositivi sono inoltre presenti requisiti relativi alle relazioni con il contesto economico, sociale e istituzionale di riferimento.

La diffusione di questi requisiti conferma la centralità attribuita al rapporto tra offerta formativa e territorio. L'analisi dei fabbisogni costituisce infatti un passaggio essenziale per la progettazione di interventi coerenti con le esigenze delle persone e con le trasformazioni dei contesti produttivi. Tuttavia, le disposizioni esaminate non presentano tutte lo stesso grado di articolazione. In

alcuni casi il presidio della funzione è affidato prevalentemente alla presenza di una figura professionale dedicata; in altri sono richiesti strumenti formalizzati di rilevazione, procedure di analisi o forme continuative di confronto con gli attori territoriali.

La presenza generalizzata di requisiti riferiti ai fabbisogni non implica quindi un'omogeneità delle modalità attraverso cui questi vengono individuati e utilizzati. Il risultato documenta piuttosto il riconoscimento condiviso della rilevanza di questa funzione, mentre la valutazione dell'effettiva capacità dei meccanismi adottati di orientare la progettazione formativa richiederebbe ulteriori evidenze sulle pratiche degli organismi e sull'utilizzo delle informazioni raccolte.

Considerati nel loro insieme, i risultati mostrano una distribuzione differenziata delle dimensioni della qualità all'interno dei dispositivi di accreditamento. Le disposizioni più diffuse riguardano la qualificazione degli organismi e delle risorse professionali, il monitoraggio della partecipazione e della conclusione dei percorsi e il raccordo con il territorio. Una presenza più contenuta caratterizza invece le dimensioni che richiedono informazioni sulle esperienze successive alla formazione, in particolare sull'inserimento occupazionale e sulla coerenza tra competenze acquisite e lavoro svolto.

Questa configurazione può essere interpretata anche alla luce delle differenti funzioni attribuite ai sistemi di accreditamento. I requisiti organizzativi, professionali e procedurali si prestano a essere verificati nell'ambito delle attività di autorizzazione e mantenimento dell'accreditamento. La rilevazione degli esiti successivi alla formazione richiede invece procedure di osservazione nel tempo, strumenti di raccolta delle informazioni e, in alcuni casi, l'integrazione di fonti amministrative e statistiche. La minore presenza di tali requisiti nei dispositivi di accreditamento non implica necessariamente una minore attenzione delle amministrazioni a queste dimensioni. È possibile, infatti, che alcune funzioni di osservazione degli esiti siano affidate ad altri strumenti regionali di monitoraggio e valutazione, non compresi nel perimetro della presente indagine. Le differenze riscontrate potrebbero quindi riflettere, almeno in parte, anche una diversa distribuzione delle funzioni di assicurazione della qualità tra i dispositivi che compongono i sistemi territoriali.

Alla lettura per indicatore si affianca quella territoriale, che permette di osservare come i requisiti riconducibili agli indicatori EQAVET si distribuiscano nei singoli sistemi regionali e provinciali. La Figura 3.1 presenta una matrice

costruita sulla base delle corrispondenze individuate nell'analisi, consentendo di visualizzare sia la diffusione dei singoli indicatori e sottoindicatori sia le differenti configurazioni territoriali. La rappresentazione restituisce la presenza o l'assenza di requisiti pertinenti, senza distinguere le specifiche modalità attraverso cui essi sono disciplinati, approfondite nel capitolo precedente.

Figura 3.1 Presenza di requisiti riconducibili agli indicatori e sottoindicatori EQAVET nei dispositivi regionali e provinciali di accreditamento

Regione / PA	Indicatori EQAVET								
	1a	1b	2a	4	5	6a	6b	8a	9a
PA Bolzano	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PA Trento	●	●	●	●	●	–	●	●	●
Abruzzo	●	●	●	●	–	●	●	●	●
Basilicata	●	●	–	●	–	–	–	–	●
Calabria	●	●	●	●	●	–	●	●	●
Campania	●	●	–	●	–	–	●	–	●
Emilia-Romagna	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Friuli Venezia Giulia	●	●	●	●	–	–	●	●	●
Lazio	●	●	●	●	–	–	●	●	●
Liguria	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lombardia	●	●	–	–	–	–	–	●	●
Marche	●	●	●	●	●	–	●	●	●
Molise	●	●	●	●	–	–	–	–	●
Piemonte	●	●	●	●	–	–	●	●	●
Puglia	●	●	–	●	●	–	●	●	●
Sardegna	–	●	–	●	●	–	●	●	●
Sicilia	●	●	●	●	–	–	–	–	●
Toscana	●	●	●	●	●	–	●	–	●
Umbria	●	●	●	●	●	●	●	–	●
Valle d'Aosta	●	●	●	●	–	–	●	●	●
Veneto	●	●	●	●	–	–	●	●	●
Totale territori	20	21	16	20	10	5	17	15	21

Legenda: ● requisito presente; – requisito non individuato.

Fonte: elaborazione delle autrici sulla normativa regionale e provinciale per l'accreditamento, 2026

La lettura della matrice evidenzia che territori caratterizzati da un numero analogo di dimensioni considerate possono presentare combinazioni differenti di requisiti. La presenza di disposizioni riferite alla qualificazione delle risorse professionali, ad esempio, non si accompagna necessariamente a requisiti relativi agli esiti occupazionali; allo stesso modo, l'attenzione alle categorie

vulnerabili può assumere forme diverse da quelle previste per il monitoraggio dei risultati formativi. Il confronto territoriale permette quindi di riconoscere non soltanto l'ampiezza delle dimensioni richiamate, ma anche le differenti combinazioni di requisiti che caratterizzano i dispositivi esaminati.

La Figura 3.2 restituisce una rappresentazione cartografica del numero di indicatori e sottoindicatori per i quali sono stati individuati requisiti pertinenti nei dispositivi di accreditamento. Il conteggio comprende i nove indicatori e sottoindicatori considerati nell'analisi (1a, 1b, 2a, 4, 5, 6a, 6b, 8a e 9a). Ciascun indicatore o sottoindicatore viene conteggiato una sola volta, indipendentemente dal numero e dalle caratteristiche dei requisiti individuati.

Figura 3.2 Distribuzione territoriale degli indicatori e sottoindicatori EQAVET con requisiti corrispondenti nei dispositivi di accreditamento

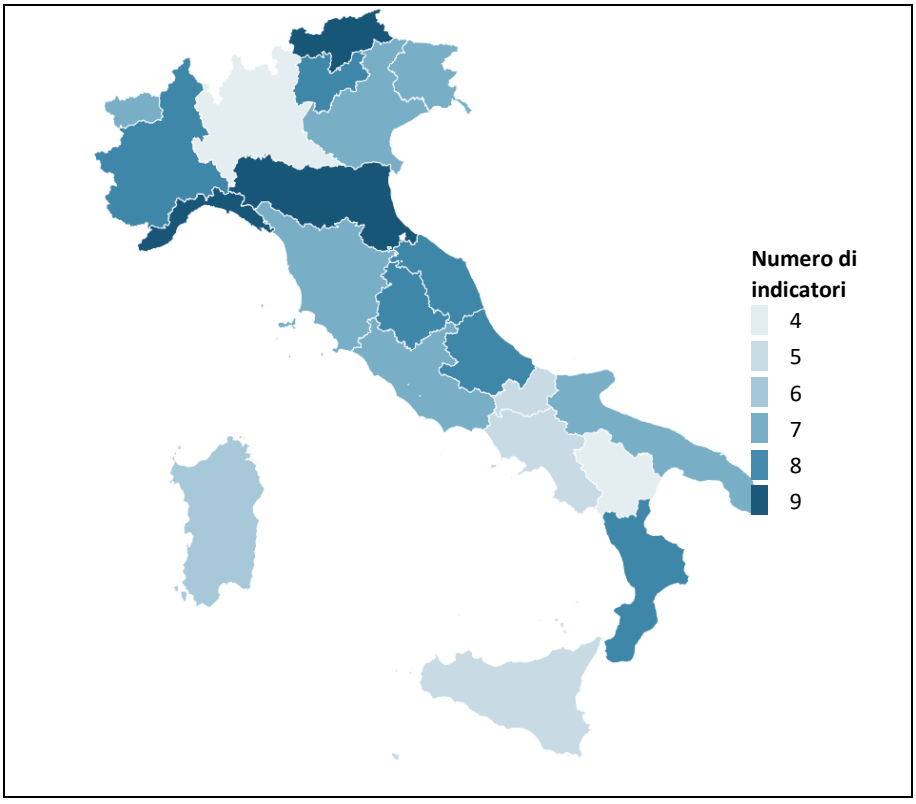

Fonte: elaborazione delle autrici sulla normativa regionale e provinciale vigente al 31 dicembre 2025. Base cartografica: confini amministrativi Istat 2025

La distribuzione territoriale mostra che Liguria, Provincia autonoma di Bolzano ed Emilia-Romagna presentano requisiti riconducibili a tutti e nove gli indicatori e sottoindicatori considerati. Abruzzo, Calabria, Marche, Provincia autonoma di Trento e Umbria presentano corrispondenze con otto indicatori e sottoindicatori, mentre Friuli Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto ne presentano sette. Seguono la Sardegna, con sei, Campania, Molise e Sicilia, con cinque, e Basilicata e Lombardia, con quattro.

Questa distribuzione descrive l'ampiezza delle dimensioni considerate nei dispositivi esaminati, ma non costituisce una graduatoria della qualità dei sistemi regionali. Il numero di requisiti individuati non permette infatti di valutare la loro effettiva applicazione, il grado di approfondimento delle procedure adottate o i risultati conseguiti dagli organismi formativi. Inoltre, sistemi che presentano una diversa estensione delle disposizioni all'interno dell'accreditamento possono avvalersi di ulteriori strumenti di regolazione, monitoraggio e valutazione che non rientrano nell'oggetto della presente ricerca.

La lettura congiunta della tabella 3.1, della matrice e della rappresentazione cartografica permette dunque di distinguere due aspetti complementari: la diffusione delle singole dimensioni della qualità nei sistemi di accreditamento e le differenti configurazioni territoriali che emergono dalla loro combinazione. Il primo evidenzia gli ambiti della qualità maggiormente presenti nei dispositivi esaminati; il secondo mostra le differenti combinazioni di requisiti attraverso cui tali ambiti trovano riscontro nei sistemi territoriali.

Nel complesso, l'analisi mette in luce il contributo dei sistemi regionali e provinciali di accreditamento alla definizione di condizioni e procedure orientate alla qualità della formazione professionale. Al tempo stesso, evidenzia come la presenza di requisiti riconducibili alle dimensioni EQAVET non si traduca necessariamente nella disponibilità di informazioni omogenee sugli esiti e sull'utilizzo delle competenze. Il rafforzamento del raccordo tra accreditamento, monitoraggio e valutazione rappresenta quindi una possibile direzione di sviluppo, da considerare tenendo conto delle differenti funzioni di questi strumenti e delle responsabilità attribuite ai diversi livelli istituzionali.

I risultati della ricerca offrono così una base conoscitiva per individuare convergenze, differenze e possibili ambiti di approfondimento nei sistemi territoriali di accreditamento. Il loro contributo non consiste nel misurare la qualità effettivamente prodotta dagli organismi formativi, ma nel ricostruire le dimensioni che le amministrazioni hanno scelto di presidiare attraverso la

regolazione dell'accesso e della permanenza nel sistema. È a partire da questa distinzione che possono essere sviluppate le riflessioni sulle prospettive di miglioramento dei dispositivi e sul loro rapporto con il quadro europeo EQAVET.

4 Conclusioni e prospettive

Il confronto tra gli indicatori EQAVET e i dispositivi di accreditamento delle regioni e delle province autonome restituisce un quadro nel quale numerose dimensioni dell'assicurazione della qualità trovano riscontro nei requisiti previsti dalla regolazione territoriale dell'istruzione e formazione professionale, pur assumendo configurazioni differenti nei diversi contesti. Attraverso l'adozione di criteri comuni di analisi, la ricerca ha consentito di ricostruire gli aspetti della qualità considerati nei dispositivi di accreditamento, evidenziando tanto gli elementi di convergenza quanto le specificità delle scelte regolative regionali e provinciali. Ne emerge un sistema nel quale l'attenzione alle condizioni organizzative e professionali degli organismi formativi, al monitoraggio dei percorsi e al rapporto con il contesto economico e sociale costituisce un riferimento ampiamente condiviso, mentre risultano più differenziate le modalità attraverso cui tali aspetti vengono disciplinati e sottoposti a verifica.

Particolarmente significativa è la diversa diffusione dei requisiti relativi ai processi formativi e a quelli riguardanti gli esiti successivi alla conclusione dei percorsi. Le disposizioni concernenti il monitoraggio del completamento e dell'abbandono, l'analisi dei fabbisogni e, in misura comunque rilevante, la qualificazione delle risorse professionali trovano riscontro in gran parte dei dispositivi esaminati. Più circoscritta appare invece la presenza di requisiti riferiti all'inserimento occupazionale e, soprattutto, alla coerenza tra la formazione frequentata e l'attività lavorativa successivamente svolta. Tale differenza può essere ricondotta, almeno in parte, alla natura stessa dell'accreditamento, che consente di verificare più direttamente condizioni organizzative, risorse e procedure riconducibili al funzionamento degli organismi formativi, mentre l'osservazione dei risultati occupazionali richiede

informazioni che si producono nel tempo e risentono anche delle caratteristiche dei mercati del lavoro e delle opportunità presenti nei diversi territori.

La distinzione tra requisiti di accreditamento e strumenti di valutazione degli esiti è quindi essenziale per interpretare correttamente le evidenze raccolte. Sebbene entrambi concorrano all'assicurazione della qualità, essi rispondono a finalità differenti e non devono necessariamente coincidere sul piano delle procedure e delle informazioni utilizzate. L'accreditamento verifica il possesso e il mantenimento delle condizioni richieste per operare nell'ambito del sistema pubblico della formazione, mentre la valutazione dei risultati presuppone la disponibilità di dati sui percorsi delle persone, sulle transizioni successive alla formazione e sulle condizioni nelle quali tali transizioni si realizzano. Di conseguenza, la minore presenza di prescrizioni relative agli esiti occupazionali non implica necessariamente una minore attenzione delle amministrazioni verso questi aspetti, che possono essere osservati attraverso altri dispositivi di monitoraggio e valutazione.

La natura documentale dell'indagine delimita, del resto, la portata delle conclusioni che è possibile trarre dal confronto. L'esame della normativa e degli atti amministrativi vigenti al 31 dicembre 2025 permette di individuare gli aspetti della qualità disciplinati dai sistemi territoriali di accreditamento, ma non di verificare come le disposizioni vengano concretamente applicate né di misurare i risultati conseguiti dagli organismi formativi. Le corrispondenze individuate con gli indicatori EQAVET esprimono pertanto la presenza di requisiti pertinenti e non la disponibilità dei corrispondenti valori statistici. Analogamente, il numero di indicatori e sottoindicatori richiamati nei singoli dispositivi offre una rappresentazione dell'ampiezza degli aspetti della qualità considerati nella regolazione, senza costituire una misura dell'efficacia o una graduatoria dei sistemi regionali e provinciali.

Entro questi limiti, la ricognizione fornisce una base conoscitiva utile per riflettere sull'evoluzione delle politiche di assicurazione della qualità e sulle possibilità di rafforzare il collegamento tra accreditamento, monitoraggio e valutazione. La Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 colloca il quadro EQAVET all'interno di una prospettiva orientata al miglioramento continuo, all'inclusione e alla capacità dei sistemi di istruzione e formazione professionale di rispondere alle trasformazioni economiche e sociali (Consiglio dell'Unione europea 2020). Il suo contributo non consiste nella definizione di

un modello uniforme di regolazione, ma nell'offerta di criteri, descrittori e indicatori che possono sostenere lo sviluppo di sistemi di qualità coerenti con le rispettive caratteristiche istituzionali. In questa prospettiva, le differenze emerse dall'analisi non rappresentano necessariamente elementi di criticità, ma costituiscono un punto di partenza per comprendere le diverse modalità attraverso cui le amministrazioni presidiano la qualità e per individuare possibili ambiti di confronto e apprendimento reciproco.

Uno degli aspetti sui quali appare opportuno concentrare tale confronto riguarda la definizione e l'interpretazione dei requisiti. L'analisi ha infatti mostrato che le differenze territoriali non si esauriscono nella presenza o nell'assenza di determinate prescrizioni, ma interessano anche il significato attribuito a concetti apparentemente condivisi, come il successo formativo, l'inserimento occupazionale, la soddisfazione degli utenti e l'analisi dei fabbisogni. Una maggiore convergenza nelle definizioni e nei criteri di rilevazione potrebbe favorire la trasparenza dei dispositivi e la comparabilità delle informazioni, senza richiedere necessariamente l'adozione di requisiti identici in tutti i territori. In un sistema caratterizzato da una distribuzione articolata delle competenze istituzionali, la costruzione di riferimenti comuni può infatti rappresentare una modalità di cooperazione capace di valorizzare le specificità regionali e provinciali, rendendo al tempo stesso più agevole il confronto tra esperienze e soluzioni regolative.

Il miglioramento della comparabilità richiede, tuttavia, di considerare anche la disponibilità e la qualità delle informazioni utilizzate per osservare i risultati della formazione. La diffusione dei requisiti relativi al completamento dei percorsi, a fronte di una presenza più limitata di quelli riferiti agli esiti occupazionali, richiama l'esigenza di sviluppare strumenti capaci di seguire le esperienze delle persone oltre la conclusione delle attività formative. La prosecuzione degli studi, la partecipazione a ulteriori opportunità di apprendimento, l'ingresso nel mercato del lavoro e le caratteristiche dell'occupazione raggiunta costituiscono aspetti complementari attraverso cui leggere i risultati dei percorsi, tenendo conto delle differenti finalità della formazione e delle condizioni nelle quali essa viene realizzata. Anche la letteratura internazionale sottolinea l'importanza di considerare la qualità della formazione professionale in relazione alle opportunità di progressione formativa e professionale, all'equità e alla capacità dei sistemi di adattarsi alle trasformazioni del lavoro (OECD 2023a, 2023b).

Per rendere effettivamente utilizzabili queste informazioni sarebbe utile rafforzare il raccordo tra fonti amministrative, sistemi di monitoraggio e indagini rivolte ai partecipanti, superando, per quanto possibile, la frammentazione degli strumenti conoscitivi. L'OECD (2024), con riferimento all'assicurazione della qualità nella formazione degli adulti, richiama l'importanza di disporre di dati affidabili e di collegare le informazioni sull'offerta, sulla partecipazione e sugli esiti, affinché la loro raccolta contribuisca concretamente ai processi decisionali e al miglioramento dei servizi. Nel contesto italiano, la pluralità dei soggetti istituzionali coinvolti nella regolazione e nel monitoraggio della formazione professionale rende particolarmente rilevante la possibilità di condividere un insieme essenziale di variabili e criteri di rilevazione, valorizzando le informazioni già disponibili e promuovendo forme di interoperabilità tra gli strumenti esistenti, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali. Non si tratterebbe necessariamente di introdurre ulteriori obblighi nei dispositivi di accreditamento, quanto piuttosto di favorire un utilizzo più coordinato delle evidenze prodotte dai diversi sistemi informativi.

Il rapporto tra regolazione e valutazione emerge anche dal contributo di Mazzanti *et al.* (2026), dedicato alle potenzialità del quadro EQAVET per l'analisi della qualità dell'IFP italiana attraverso le fonti informative disponibili. Letti congiuntamente, i risultati dei due lavori consentono di considerare prospettive differenti ma complementari: da un lato, i requisiti attraverso i quali le amministrazioni definiscono le condizioni e le procedure richieste agli organismi formativi; dall'altro, le informazioni necessarie per osservare i risultati dei percorsi e sostenerne l'interpretazione. Il rafforzamento del collegamento tra questi livelli potrebbe contribuire a costruire un sistema conoscitivo più articolato, nel quale le evidenze relative ai processi e agli esiti siano utilizzate per orientare la programmazione, accompagnare le scelte regolative e individuare opportunità di miglioramento.

In tale quadro, l'accreditamento può assumere un ruolo che, pur mantenendo la funzione di regolazione dell'accesso e della permanenza degli organismi nel sistema pubblico, contribuisca a promuovere pratiche organizzative orientate all'autovalutazione e al miglioramento continuo. Come evidenziato da Cedefop (2011), la garanzia degli standard, la responsabilizzazione dei soggetti erogatori e il miglioramento della qualità sono aspetti strettamente collegati, che richiedono di considerare l'accreditamento nell'ambito di un insieme più ampio

di strumenti e responsabilità. Il ciclo della qualità proposto da EQAVET, articolato nelle fasi di pianificazione, attuazione, valutazione e revisione, offre un riferimento per rafforzare questa integrazione, favorendo il passaggio dalla semplice verifica della conformità alla capacità di utilizzare le informazioni raccolte per rivedere le pratiche organizzative e formative. Un'evoluzione di questo tipo non dipende tuttavia dalla sola introduzione di prescrizioni aggiuntive, ma dalla disponibilità di competenze, strumenti e condizioni organizzative che rendano la valutazione parte integrante delle attività degli organismi. In tale direzione, il ricorso a metodologie partecipative di valutazione, come la peer review, può favorire il coinvolgimento degli operatori e la valorizzazione delle competenze professionali, contribuendo a collegare l'assicurazione della qualità ai processi di apprendimento organizzativo e miglioramento continuo (Boerchi, Evangelista e Fonzo 2025).

La qualificazione delle risorse professionali assume, sotto questo profilo, un'importanza particolare. La presenza di requisiti relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale in sedici territori rappresenta un presupposto normativo sul quale possono innestarsi iniziative per lo sviluppo di competenze che non riguardano esclusivamente la progettazione e l'erogazione dei percorsi, ma comprendono anche l'analisi delle informazioni, l'autovalutazione, la lettura dei fabbisogni e la definizione di interventi di miglioramento.

La crescente complessità dei contesti economici e sociali richiede infatti agli operatori della formazione professionale una capacità di adattamento che investe sia le pratiche didattiche sia i processi organizzativi. Le riflessioni dell'OECD (2023a) sui sistemi di formazione professionale orientati al futuro richiamano, tra gli altri aspetti, la necessità di rafforzare il collegamento con il mondo del lavoro e la capacità dell'offerta formativa di rispondere ai cambiamenti delle competenze richieste. In questo scenario, investire nello sviluppo professionale degli operatori significa anche accrescere la capacità degli organismi di interpretare le trasformazioni in atto e di tradurle in scelte formative coerenti.

Un elemento favorevole a tale evoluzione è rappresentato dall'attenzione attribuita all'analisi dei fabbisogni, che trova riscontro nei dispositivi di tutti i territori esaminati. La presenza generalizzata di requisiti riferiti al rapporto con il contesto economico e sociale testimonia il riconoscimento della necessità di collegare l'offerta formativa alle caratteristiche e alle trasformazioni dei sistemi produttivi. Le modalità attraverso cui questo collegamento viene realizzato

sono tuttavia differenti e comprendono, a seconda dei territori, figure professionali dedicate, procedure di analisi, indagini e relazioni strutturate con gli attori locali. La loro rilevanza non risiede soltanto nella capacità di documentare l'esistenza di un rapporto con il territorio, ma soprattutto nella possibilità di utilizzare le informazioni raccolte per aggiornare i contenuti formativi, orientare la progettazione e sostenere lo sviluppo delle competenze dei formatori. Le transizioni digitale e ambientale, i cambiamenti demografici e l'evoluzione delle professioni rendono ancora più importante disporre di strumenti capaci di intercettare tempestivamente i mutamenti della domanda di competenze, evitando che l'analisi dei fabbisogni si riduca a un adempimento procedurale privo di ricadute sulle scelte formative.

Al rapporto con il sistema produttivo si affianca la necessità di considerare l'inclusione e l'equità come componenti essenziali della qualità. La presenza di requisiti specifici per la formazione rivolta a persone in condizioni di svantaggio in quindici territori segnala l'attenzione attribuita alle condizioni organizzative e professionali necessarie per rispondere a bisogni differenziati. Il quadro EQAVET invita tuttavia a considerare anche la partecipazione e i risultati dei diversi gruppi di popolazione, così da individuare eventuali disuguaglianze nell'accesso, nella permanenza e negli esiti della formazione (Consiglio dell'Unione europea 2020). Il collegamento tra requisiti orientati all'inclusione e informazioni sulle esperienze formative dei partecipanti potrebbe quindi contribuire a comprendere meglio le condizioni che favoriscono o ostacolano il successo dei percorsi, sostenendo interventi maggiormente rispondenti alle esigenze dei destinatari. In questa prospettiva, il rapporto tra assicurazione della qualità, contrasto alle disuguaglianze e promozione dell'inclusione sociale costituisce una dimensione rilevante delle politiche europee di istruzione e formazione (Evangelista *et al.* 2025).

L'eventuale rafforzamento degli strumenti di misurazione degli esiti dovrebbe, peraltro, accompagnarsi a criteri interpretativi capaci di considerare le differenze tra le utenze, le caratteristiche dei percorsi e le opportunità offerte dai mercati del lavoro locali. I risultati formativi e occupazionali non dipendono infatti esclusivamente dalla qualità dell'intervento erogato e il loro utilizzo per finalità comparative o premiali richiede particolare cautela, soprattutto quando gli organismi operano con persone che incontrano maggiori difficoltà nell'accesso alla formazione e al lavoro. In assenza di adeguati elementi di contestualizzazione, il rischio sarebbe quello di penalizzare proprio le strutture

maggiormente impegnate sul versante dell'inclusione. La disponibilità di informazioni più articolate dovrebbe invece contribuire a comprendere i fattori che incidono sui percorsi individuali e a individuare interventi capaci di migliorare le opportunità formative e professionali, senza introdurre meccanismi di valutazione che producano effetti indesiderati.

Le prospettive delineate richiedono un confronto strutturato tra i diversi livelli istituzionali e gli attori coinvolti nell'assicurazione della qualità. La varietà dei dispositivi regionali e provinciali, espressione di scelte regolative maturate in contesti differenti, può rappresentare una risorsa per l'apprendimento reciproco, purché siano disponibili occasioni e strumenti attraverso cui rendere conoscibili le esperienze, approfondire le ragioni delle differenze e valutare la trasferibilità delle soluzioni adottate. Il *National Reference Point* EQAVET può svolgere un ruolo di raccordo in questo processo, sostenendo il dialogo tra amministrazioni e organismi formativi, la diffusione di strumenti condivisi e le attività di confronto tecnico. Anche le esperienze di peer review possono contribuire a tale percorso, offrendo opportunità di analisi e confronto tra pari fondate sulle evidenze e orientate all'individuazione di possibili miglioramenti. Le sperimentazioni realizzate nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale mostrano, in particolare, le potenzialità di questa metodologia nel sostenere processi partecipati di valutazione e apprendimento reciproco (Evangelista e Fonzo 2023a). In questa prospettiva, l'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 costituisce un riferimento importante per riflettere sulle possibilità di aggiornamento dei criteri condivisi di accreditamento. L'esperienza maturata nei diversi territori e le evidenze emerse dalla presente ricognizione potrebbero alimentare un confronto tecnico e istituzionale volto a individuare un nucleo comune di funzioni e informazioni da presidiare, lasciando alle amministrazioni regionali e provinciali la definizione delle modalità organizzative e procedurali più coerenti con i rispettivi sistemi. L'obiettivo non sarebbe uniformare i dispositivi, ma rafforzarne la leggibilità e la comparabilità, valorizzando le differenze che rispondono a specifiche esigenze territoriali.

La condivisione dei risultati della presente ricognizione con le amministrazioni regionali e provinciali potrebbe costituire un primo passaggio per individuare alcuni ambiti prioritari di lavoro comune. Tra questi assumono particolare rilievo la definizione dei criteri di osservazione degli esiti occupazionali, la coerenza tra formazione e lavoro, la rilevazione della soddisfazione degli utenti e l'utilizzo delle informazioni sui fabbisogni. Piuttosto che procedere attraverso

un'estensione generalizzata degli obblighi, sarebbe opportuno valutare la possibilità di sviluppare riferimenti operativi condivisi e sperimentazioni circoscritte, attraverso le quali verificarne la fattibilità, l'utilità e la sostenibilità amministrativa. Un approccio graduale consentirebbe di valorizzare le pratiche già consolidate nei diversi territori, individuando al tempo stesso gli elementi che potrebbero contribuire a rafforzare la coerenza complessiva del sistema.

Il valore di un eventuale aggiornamento dei dispositivi di accreditamento non dovrebbe quindi essere ricercato nell'aumento del numero dei requisiti, ma nella maggiore chiarezza delle loro finalità, nella qualità delle informazioni prodotte e nella capacità di collegare la regolazione ai processi di monitoraggio, valutazione e miglioramento. La costruzione di riferimenti comuni, accompagnata dal riconoscimento delle specificità territoriali, potrebbe favorire una progressiva integrazione degli strumenti di assicurazione della qualità, evitando sovrapposizioni e adempimenti non necessari e rendendo più efficace l'utilizzo delle risorse conoscitive e organizzative disponibili.

La ricerca apre, infine, ulteriori possibilità di approfondimento. Un aggiornamento periodico della ricognizione normativa permetterebbe di seguire l'evoluzione dei dispositivi regionali e provinciali, individuando eventuali cambiamenti nella presenza e nella formulazione dei requisiti. L'integrazione dell'analisi documentale con indagini rivolte alle amministrazioni e agli organismi accreditati consentirebbe invece di comprendere come le disposizioni siano interpretate e applicate nella pratica, approfondendo il rapporto tra prescrizioni formali, procedure effettivamente adottate e processi di miglioramento. Ulteriori sviluppi potrebbero derivare dal collegamento tra le caratteristiche dei sistemi di accreditamento e le informazioni disponibili sugli esiti formativi e occupazionali, attraverso disegni di ricerca che tengano conto delle differenze territoriali, della composizione delle utenze e delle condizioni nelle quali vengono realizzati gli interventi.

Nel complesso, l'analisi ha permesso di ricostruire la presenza e la distribuzione di requisiti riconducibili agli indicatori EQAVET nei dispositivi regionali e provinciali di accreditamento, mettendo a disposizione una base conoscitiva per il confronto istituzionale e per la riflessione sulle prospettive di sviluppo delle politiche di qualità. Accanto alla presenza diffusa di requisiti riconducibili ad alcune dimensioni della qualità, i risultati evidenziano possibili ambiti di sviluppo nella definizione delle informazioni, nell'osservazione degli esiti e nell'utilizzo delle evidenze per orientare il miglioramento. La prospettiva che ne

deriva non è quella di ricondurre la pluralità dei sistemi territoriali a un modello unico, ma di promuovere una maggiore coerenza tra strumenti, funzioni e livelli di responsabilità, valorizzando le esperienze maturate e favorendo condizioni comuni per la trasparenza, la comparabilità e l'apprendimento istituzionale. In questo percorso, il quadro EQAVET può rappresentare non soltanto un riferimento per riconoscere gli aspetti della qualità già presenti nella regolazione, ma anche uno strumento per sostenere il dialogo tra amministrazioni e accompagnare l'evoluzione di sistemi di assicurazione della qualità sempre più capaci di collegare condizioni di erogazione, processi formativi, risultati e miglioramento continuo.

Riferimenti normativi

NORMATIVA EUROPEA

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (2009), Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (2009/C 155/01), *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, C 155, 8 luglio 2009, pp. 1-10.

Consiglio dell'Unione europea (2020), Raccomandazione del Consiglio del 24 novembre 2020 relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (2020/C 417/01), *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, C 417, 2 dicembre 2020, pp. 1-16.

NORMATIVA NAZIONALE

Legge 24 giugno 1997, n. 196, *Norme in materia di promozione dell'occupazione*, Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 154 del 4 luglio 1997.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Accordo del 18 febbraio 2000 tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione degli standard minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi e per l'accreditamento delle strutture della formazione professionale.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166, *Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale*, Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 162 del 14 luglio 2001.

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*, Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 248 del 24 ottobre 2001.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Intesa del 20 marzo 2008 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 18 del 23 gennaio 2009.

Conferenza Unificata, Accordo del 2 marzo 2023, rep. atti n. 24/CU, sul documento recante *Piano nazionale di implementazione della raccomandazione VET*.

NORMATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Delibera di Giunta Provinciale n. 301 del 22 marzo 2016, *Disposizioni in materia di accreditamento FSE*.

Decreto del Direttore dell'Ufficio FSE n. 22404 del 14 novembre 2017, *Guida per l'accreditamento FSE con requisiti, procedura amministrativa e check list*.

NORMATIVA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Delibera di Giunta Provinciale n.1820 del 18 luglio 2008, *Approvazione dei requisiti per l'accreditamento FSE ai sensi della Sezione III del Regolamento per l'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo* (Decreto Presidente Provincia del 09/05/2008 n.18.125).

Delibera di Giunta Provinciale n.449 del 14 marzo 2013, *Approvazione modifiche requisiti per l'accreditamento*.

NORMATIVA REGIONE ABRUZZO

Delibera di Giunta Regionale n. 57 del 31 gennaio 2025, *Nuova disciplina di accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella regione Abruzzo*.

Determinazione Dirigenziale n. DPG 25242 del 17 aprile 2025, *Disciplina dell'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di*

orientamento nella regione Abruzzo approvata con D.G.R. 31/01/2025 n. 57 – disposizioni integrative e attuative.

NORMATIVA REGIONE BASILICATA

Delibera di Giunta Regionale n. 167 del 21 marzo 2023, *Approvazione del dispositivo e della modulistica per l'accreditamento degli organismi che svolgono attività di Formazione, IeFP e Servizi per il Lavoro*.

NORMATIVA REGIONE CALABRIA

Delibera di Giunta Regionale n. 335 del 28 luglio 2021, *Approvazione delle nuove Linee guida dell'accreditamento, dei Requisiti e delle modalità di verifica e abrogazione del Regolamento regionale n. 1/2011 di cui alla DGR 872/2010*.

NORMATIVA REGIONE CAMPANIA

Delibera di Giunta Regionale n.136 del 22 marzo 2022, *Approvazione delle Linee guida per l'accreditamento, dei Requisiti per la formazione finalizzata a qualificazione, specializzazione professionale, formazione permanente, formazione abilitante, IFTS e alta formazione, dei Requisiti per la IeFP, del modello di rating e premialità*.

Delibera di Giunta Regionale n.181 del 02 aprile 2025, *Modifica del codice B1 dell'allegato A alle "Linee guida per l'accreditamento delle agenzie formative"* .

NORMATIVA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Decreto del Presidente Regione n.40 del 28 febbraio 2023, *Approvazione del Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli Enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie e Testo coordinato*

Decreto 32259 del 10 luglio 2023 , *Modifica all.2 del Decreto del Presidente Regione n.40 del 28 febbraio 2023*

NORMATIVA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Delibera di Giunta regionale n.201 del 21 febbraio 2022, *Approvazione dei Criteri e requisiti per l'accreditamento degli organismi che erogano formazione professionale in Emilia-Romagna*

Determinazione dirigenziale n.25174 del 22 dicembre 2022, *Approvazione disposizione attuative e modulistica per l'accreditamento*

NORMATIVA REGIONE LAZIO

Delibera di Giunta Regionale n. 682 del 01 ottobre 2019, *Approvazione Direttiva per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento con Tabelle dei requisiti*

NORMATIVA REGIONE LIGURIA

Delibera di Giunta Regionale n.28 del 22 gennaio 2010, *Approvazione del Modello di accreditamento degli organismi formativi, delle Tabelle dei requisiti e delle Tabelle dei punteggi*

Delibera di Giunta Regionale n.1673 del 29 dicembre 2010, *Approvazione della Disciplina della sospensione e della revoca dell'accreditamento*

Delibera di Giunta Regionale n.1319 del 4 novembre 2011, *Approvazione della Guida alle procedure di accreditamento*

Delibera di Giunta Regionale n.1675 del 20 dicembre 2013, *Approvazione del Modello di accreditamento per la IeFP e delle Tabelle dei requisiti*

Decreto n.6565 del 21 dicembre 2016, *Approvazione della Guida alle procedure di accreditamento per la IeFP*

Delibera di Giunta Regionale n.519 del 25 giugno 2020, *Approvazione della Guida alle procedure di accreditamento per la IeFP*

Delibera di Giunta Regionale n.85 del 12 febbraio 2021, *Approvazione del sistema di correlazioni e confluenze delle figure professionali di Qualifica e di Diploma IeFP a seguito del recepimento del nuovo Repertorio nazionale*

Delibera di Giunta Regionale n.271 del 01 aprile 2022, *Modifica delle modalità operative per la realizzazione di audit in loco e a distanza nell'ambito della valutazione delle istanze di accreditamento degli organismi formativi*

Delibera di Giunta Regionale n.219 del 08 marzo 2024, *Approvazione del nuovo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento degli organismi formativi che svolgono attività di formazione professionale nella Regione Liguria e Allegati*

NORMATIVA REGIONE LOMBARDIA

Delibera di Giunta Regionale n. 6696 del 18 luglio 2022, *Approvazione di procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro*

Decreto n. 15225 del 25 ottobre 2022, *Approvazione di requisiti e modalità operative per l'iscrizione all'Albo degli enti accreditati – Sezione B*

Decreto n. 15516 del 28 ottobre 2022, *Approvazione di requisiti e modalità operative per l'iscrizione all'Albo degli enti accreditati – Sezione A*

NORMATIVA REGIONE MARCHE

Delibera di Giunta Regionale n.62 del 17 gennaio 2001, *Approvazione del Regolamento per l'accreditamento delle strutture formative*

Delibera di Giunta Regionale n.2164 del 18 settembre 2001, *Approvazione delle procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative*

Delibera di Giunta Regionale n.1449 del 28 ottobre 2003, *Approvazione di modifiche e integrazioni al Regolamento e alle procedure*

Delibera di Giunta Regionale n.721 del 13 giugno 2005, *Applicazione dell'accreditamento per i soggetti che erogano attività formative autorizzate*

Delibera di Giunta Regionale n.1071 del 19 settembre 2005, *Approvazione degli standard minimi di competenze professionali degli operatori delle strutture formative accreditate*

Delibera di Giunta Regionale n.868 del 24 luglio 2006, *Revisione dei requisiti di accreditamento delle strutture formative*

Delibera di Giunta Regionale n.974 del 16 luglio 2008, *Introduzione del sistema a punteggio con monte crediti per le strutture formative accreditate*

Delibera di Giunta Regionale n.987 del 15 giugno 2009, *Applicazione del sistema a punteggi per i soggetti che erogano attività formative autorizzate*

Delibera di Giunta Regionale n.1035 del 28 giugno 2010, *Approvazione delle procedure di accreditamento per le strutture formative che erogano percorsi di IeFP*

Delibera di Giunta Regionale n.349 del 10 aprile 2017, *Approvazione di modifiche e integrazioni delle procedure di accreditamento per le strutture formative che erogano percorsi di IeFP*

Delibera di Giunta Regionale n.973 del 29 agosto 2017, *Disposizioni specifiche in materia di accreditamento per i Servizi Territoriali per la Formazione professionale*

Delibera di Giunta Regionale n.1076 del 25 settembre 2017, *Approvazione schema di protocollo d'intesa per la creazione di reti di servizi nell'ambito del sistema di accreditamento*

Delibera di Giunta Regionale n.1486 del 12 novembre 2018, *Disposizioni specifiche per gli istituti di istruzione pubblici e le università pubbliche*

Delibera di Giunta Regionale n.332 del 13 marzo 2019, *Approvazione di criteri e modalità per la verifica a campione dei soggetti accreditati*

Delibera di Giunta Regionale n.620 del 27 maggio 2019, *Disposizioni specifiche per l'accreditamento delle "Botteghe-Scuola"*

Delibera di Giunta Regionale n.1182 del 17 luglio 2019, *Approvazione di criteri e modalità per la verifica in loco dei corsi autorizzati*

Delibera di Giunta Regionale n.37 del 22 gennaio 2024, *Integrazione delle procedure di accreditamento delle Fondazioni ITS Academy*

Decreto dirigenziale n.685 del 25 luglio 2024, *Approvazione della modulistica ai fini dell'accreditamento delle Fondazioni ITS Academy*

NORMATIVA REGIONE MOLISE

Delibera di Giunta Regionale n. 533 del 8 agosto 2012, *Approvazione Dispositivo per l'accreditamento degli organismi di formazione e requisiti tecnici*

Delibera di Giunta Regionale n. 718 del 12 novembre 2012, *Approvazione modifiche e integrazioni al Dispositivo*

Delibera di Giunta Regionale n. 305 del 25 giugno 2013, *Approvazione modifiche e integrazioni al Dispositivo*

Delibera di Giunta Regionale n. 260 del 29 luglio 2020, *Approvazione modifiche e integrazioni al Dispositivo*

Delibera di Giunta Regionale n. 606 del 27 dicembre 2024, *Approvazione modifiche allegato A) della D.G.R. 533/2012 e ss.mm.ii. e differimento termine di sospensione della procedura di accreditamento degli organismi di formazione professionale presso la Regione Molise*

NORMATIVA REGIONE PIEMONTE

Delibera di Giunta Regionale n.29-181 del 19 giugno 2006, *Disposizioni generali per l'accreditamento degli organismi e delle sedi operative per la formazione*

Determina dirigenziale n.302 del 11 giugno 2009, *Approvazione di modifiche al parametro relativo all'affidabilità economico finanziaria*

Determina dirigenziale n.552 del 8 ottobre 2013, *Approvazione di modifiche al parametro relativo alle risorse logistiche*

Delibera di Giunta Regionale n.19-6768 del 20 aprile 2018, *Aggiornamento delle disposizioni in materia di accreditamento e riconoscimento corsi*

Determina dirigenziale n.181 del 27 febbraio 2019, *Approvazione delle tabelle di parallelismo tra i requisiti di accreditamento e nuova normativa ISO 9001:2015*

Delibera di Giunta Regionale n.4-390 del 18 ottobre 2019, *Istituzione di nuova macrotipologia per l'offerta sussidiaria di IeFP*

Determina dirigenziale n.40 del 06 febbraio 2020, *Approvazione dei requisiti di accreditamento per l'offerta sussidiaria di IeFP*

Delibera di Giunta Regionale n.3-7904 del 13 dicembre 2023, *Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e revoca dell'accreditamento*

Determina dirigenziale n.636 del 7 novembre 2024, *Integrazione alla D.D. n. 552 del 8 ottobre 2013 Approvazione allegato C "Linee guida per il Parametro "Risorse logistiche (struttura)" dei Manuali Operativi Sinottici*

per l'accreditamento delle sedi operative formative e orientative delle Istituzioni Scolastiche

NORMATIVA REGIONE PUGLIA

Delibera di Giunta Regionale n.1474 del 2 agosto 2018, *Approvazione Linee guida per l'accreditamento degli organismi formativi*

Delibera di Giunta Regionale n.358 del 26 febbraio 2019, *Approvazione rettifiche alle Linee guida per l'accreditamento degli organismi formativi*

Determina dirigenziale n.653 del 11 giugno 2019, *Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento, Dispositivo operativo con criteri e requisiti, Tabella dei punteggi*

Determina dirigenziale n.1462 del 13 settembre 2021, *Manuale Operativo e Linee Guida di supporto alle attività di audit in loco*

NORMATIVA REGIONE SARDEGNA

Delibera di Giunta Regionale n. 7 del 22 febbraio 2005, *Indirizzi generali sulle modalità di accreditamento per la formazione*

Decreto assessorile n. 10 del 12 aprile 2005, *Approvazione del modello di accreditamento delle agenzie e delle loro sedi formative*

Decreto assessorile n. 2 del 16 gennaio 2009, *Approvazione di integrazioni al modello di accreditamento*

Delibera di Giunta Regionale n. 43 del 6 dicembre 2010, *Direttiva per la revisione del modello di accreditamento*

Determina dirigenziale n. 28388 del 25 giugno 2015, *Approvazione di integrazioni alle procedure di accreditamento*

Determina dirigenziale n. 5857 del 1° marzo 2016, *Approvazione di integrazioni alle procedure per accreditamento provvisorio*

NORMATIVA REGIONE SICILIA

Decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 25 del 01 ottobre 2015, *Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi*

NORMATIVA REGIONE TOSCANA

Delibera di Giunta Regionale n.329 del 27 marzo 2023, *Approvazione del disciplinare del "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che*

svolgono attività di formazione – Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica

Delibera di Giunta Regionale n.330 del 27 marzo 2023, *Requisiti e modalità per l'accreditamento delle Università, delle Istituzioni scolastiche e dei CPIA regionali e modalità di verifica*

Delibera di Giunta Regionale n.1574 del 18 dicembre 2023, *Requisiti e modalità per l'accreditamento delle Botteghe-Scuola e modalità di verifica*

Delibera di Giunta Regionale n.26 del 15 gennaio 2024, *Requisiti e modalità per l'accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) e modalità di verifica*

NORMATIVA REGIONE UMBRIA

Delibera di Giunta Regionale n. 1948 del 9 dicembre 2004, *Approvazione del Regolamento e del Dispositivo per l'accreditamento delle attività di formazione*

Delibera di Giunta Regionale n. 656 del 23 aprile 2007, *Approvazione della Procedura attuativa per il mantenimento dell'accreditamento delle attività di formazione*

Delibera Giunta Regionale n. 95 del 04 febbraio 2008, *Approvazione di Ulteriori disposizioni in materia di accreditamento e mantenimento*

Delibera Giunta Regionale n. 159 del 18 febbraio 2015, *Approvazione di Disposizioni relative a mantenimento e controlli a campione*

Delibera di Giunta Regionale n. 541 del 9 giugno 2021, *Approvazione Disciplina e Dispositivo accreditamento per macrotipologia Obbligo di Istruzione*

NORMATIVA REGIONE VALLE D'AOSTA

Delibera di Giunta Regionale n. 1546 del 14 novembre 2019, *Approvazione delle disposizioni per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze degli operatori della formazione*

Provvedimento dirigenziale n. 7795 del 12 dicembre 2019, *Approvazione del modello di dossier per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze degli operatori della formazione*

Delibera di Giunta Regionale n. 1420 del 30 dicembre 2020, *Approvazione Testo unico dell'accreditamento ai servizi di formazione e per il lavoro, requisiti per la formazione e specifica per formazione finanziata e non finanziata*

NORMATIVA REGIONE VENETO

Delibera di Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004, *Approvazione delle procedure e dei profili funzionali per l'accreditamento per la formazione*

Delibera di Giunta Regionale n. 4198 del 29 dicembre 2009, *Approvazione delle modalità di presentazione delle domande di accreditamento*

Delibera di Giunta Regionale n. 2120 del 30 dicembre 2015, *Approvazione del modello di accreditamento e delle Linee guida procedurali*

Decreto direttoriale n. 581 del 19 maggio 2016, *Introduzione del requisito di adozione del modello compliance ex D. Lgs. 231/2001*

Decreto direttoriale n. 386 del 22 dicembre 2016, *Approvazione linee guida per nuovi requisiti di bilancio*

Decreto direttoriale n. 251 del 15 aprile 2020, *Definizione del procedimento unico di verifica in loco per i due sistemi di accreditamento per la formazione e per i servizi al lavoro*

Decreto direttoriale n. 370 del 13 aprile 2023, *Semplificazione controlli Modello 231/2001*

Bibliografia

Allulli G. (2009), La qualità al centro delle politiche europee, *Rassegna CNOS. Problemi esperienze prospettive per l'istruzione e la formazione professionale*, 25, n.2, pp.51-58

Boerchi D., Evangelista L., Fonzo C. (2025), The contribution of VET to twin transition: quality, competence and participatory improvement through peer review, *Community Notebook. People, Education and Welfare in the Society 5.0*, n.1, pp.89-100

Bowen G.A. (2009), Document Analysis as a Qualitative Research Method, *Qualitative Research Journal*, 9, n.2, pp.27-40

Cardano M. (2011), *La ricerca qualitativa*, Bologna, Il Mulino

Carlini D. (a cura di) (2026), *Indicatori EQAVET e accreditamento: un confronto per la qualità della formazione professionale in Italia - Analisi della normativa regionale,* Roma, Inapp, <https://oa.inapp.gov.it/bitstreams/03caa5ce-cf72-4435-9025-03defe4aed4d/download>

Cedefop (2020), *Osnabrück Declaration on vocational education and training as an enabler of recovery and just transitions to digital and green economies*, Osnabrück, 30 novembre 2020

Cedefop (2011), *Assuring quality in vocational education and training. The role of accrediting VET providers*, Luxembourg, Cedefop Reference series, Publications Office of the European Union

Evangelista L., Fonzo C., Forleo M. (2025), La qualità nell'istruzione e formazione in Europa: strategie integrate per contrastare le disuguaglianze e promuovere l'inclusione sociale, *Rassegna CNOS. Problemi esperienze prospettive per l'istruzione e la formazione professionale*, 41, n.1

Evangelista L., Fonzo C. (2023a), La metodologia europea della peer review: prima sperimentazione tra istituti scolastici e Centri di Formazione Professionale, *Rassegna CNOS. Problemi esperienze prospettive per l'istruzione e la formazione professionale*, 39, n.1, pp.117-127

Evangelista L., Fonzo C. (2023b), Self-assessment in VET and higher education: links and further developments, *Community Notebook. People, Education and Welfare in the Society 5.0*, n.3, pp.121-153

Fereday J., Muir-Cochrane E. (2006), Demonstrating Rigor Using Thematic Analysis: A Hybrid Approach of Inductive and Deductive Coding and Theme Development, *International Journal of Qualitative Methods*, 5, n.1, pp.80-92

Fonzo C., Evangelista L. (2025), The new 'Union of Skills' strategy: a bridge between skills, quality and assessment in Europe, *Community Notebook. People, Education and Welfare in the Society 5.0*, n.2, pp.67-76

Inapp, Fonzo C., Evangelista L., Forleo M. (2026), Manuale per la valutazione tra pari nell'istruzione e formazione professionale, Roma, Inapp, Focus Inapp n. 20

Inapp, Evangelista L., Carlini D. (a cura di) (2025), *La qualità nella formazione continua. Un confronto tra i dispositivi di accreditamento dei Fondi interprofessionali e gli standard europei EQAVET*, Inapp Report n.65, Roma, Inapp

Isfol, Evangelista L. (a cura di) (2016), *L'accreditamento delle strutture per la formazione professionale. Evoluzione e confronto tra i dispositivi previsti da Regioni e Province autonome e il modello nazionale*, Roma, Isfol

Isfol, D'Agostino S. (a cura di) (2014), *Qualità e accreditamento. Analisi comparata tra i dispositivi di accreditamento di Regioni e Province autonome e la Raccomandazione europea EQAVET*, Isfol Research Paper n.17, Roma, Isfol

Isfol, Ruggeri V. (a cura di) (2009), *La prima generazione dell'accreditamento. Evoluzione del dispositivo normativo e nuova configurazione delle agenzie formative accreditate*, Roma, Isfol

Marocco M. (2011), *Servizi per l'impiego e accreditamenti regionali*, Milano, Giuffrè

Mazzanti M., Barbieri N., Montanaro A., Evangelista L., Fonzo C. (2026), Assessing the quality of vocational education and training in Italy: empirical evidence and policy implications of the EQAVET framework, *Community Notebook. People, Education and Welfare in the Society 5.0*, 1, n.1, pp.85-114

OECD (2024), *Quality Matters. Strengthening the Quality Assurance of Adult Education and Training*, Paris, OECD Skills Studies, OECD Publishing

OECD (2023a), *Building Future-Ready Vocational Education and Training Systems*, OECD Reviews of Vocational Education and Training, Paris, OECD Publishing

OECD (2023b), *Spotlight on Vocational Education and Training. Findings from Education at a Glance 2023*, Paris, OECD Publishing

Yanow D. (2000), *Conducting Interpretive Policy Analysis*, Qualitative Research Methods Series, vol.47, Thousand Oaks, SAGE Publications

Il volume si concentra sull'analisi comparativa tra gli indicatori EQAVET e i criteri adottati dai dispositivi regionali di accreditamento degli enti di formazione. L'accreditamento, pur essendo un presidio ex ante, costituisce infatti un elemento centrale per la qualità dell'offerta, poiché definisce i requisiti minimi che gli organismi devono possedere per erogare servizi di interesse pubblico. La finalità del volume è quindi duplice: da un lato verificare il grado di coerenza tra indicatori europei e indicatori regionali, dall'altro individuare possibili margini di miglioramento per rendere più solida e integrata la governance della qualità della formazione.

Il report offre in primo luogo una lettura sistematica e comparativa che mette in relazione gli indicatori definiti a livello europeo con i requisiti adottati a livello regionale e provinciale; in secondo luogo, propone un'analisi utile per la programmazione delle politiche pubbliche, sia nazionali che regionali, evidenziando convergenze e disallineamenti e fornendo indicazioni concrete per allineare sempre di più le pratiche territoriali agli obiettivi europei.

ISSN 2533-1795 ISBN 978-88-543-0393-5